

CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Via Lamberti ex Saint Gobain 81100 Caserta

ACCORDO QUADRO

PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE

	Comuni	CIG
	Caiazzo (parte) – Camigliano – Castel Campagnano – Formicola – Giano Vetusto – Liberi – Pastorano – Piana di Monte Verna – Pignataro Maggiore – Pontelatone - Vitulazio	75587562C7

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TITOLO I – NORME AMMINISTRATIVE

C APO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto si configura come Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs. 50/2016) ed ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di acquedotto e fognatura, con opere di scavo, fornitura e posa di condotte di acquedotto, fornitura e posa di condotte di fognatura, risanamento condotte, ricerca perdite di rete, riparazione perdite, estensioni di rete, costruzione allacciamenti di presa acqua e fognatura nonché rinterri e ripristini della sezione stradale, compreso servizio di reperibilità e pronto intervento anche al di fuori del normale orario di lavoro (24h/24h per 365 giorni all'anno). Trattasi di appalto misto che comprende in parte lavori ed in parte servizi, con prevalenza di lavori.

E' prevista l'aggiudicazione in favore di un solo operatore, senza riapertura del confronto competitivo. Le lavorazioni su materiali contenenti amianto sono escluse dal presente appalto e saranno gestite dalla stazione appaltante mediante separati ed indipendenti affidamenti a ditte specializzate.

Verrà stipulato specifico contratto accordo quadro tra l'aggiudicatario e CITL. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO, CATEGORIE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 – IMPORTO DEI LAVORI E CATEGORIE

L'importo massimo dell'Accordo Quadro e del relativo contratto, calcolato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.50/2016, è contenuto nella tabella sottostante. Detta tabella indica l'importo annuale con i relativi oneri di sicurezza, l'importo complessivo massimo e la categoria e classifica SOA prevalente.

Zona	IMPORTO in €	C ATEGORIA E CLASSIFICA LAVORI
4	€ 252.000,00 di cui € 4.800,00 per oneri della sicurezza € 7.200,00 per reperibilità	100% OG6 Classifica I

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA di legge.

Nell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, come indicato nella precedente tabella, sono compresi:

- il canone per il servizio di reperibilità , fissato in €/mese 600,00 e quindi in €/anno 7.200,00 soggetto a ribasso in sede di gara;

2.2 – REQUISITI TECNICI DI QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale e di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, come ammesso dall'art. 135 del D.Lgs. 50/2016:

- a) possedere la qualificazione a livello aziendale per eseguire interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi dell'art. 2 del DPR 177/2011 e s.m.i.;
- b) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti con l'oggetto del presente appalto; nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo;
- c) essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per l'esecuzione dei lavori nella categoria e classifica richiesta nel presente appalto;
- d) avere il personale informato, formato ed addestrato a livello aziendale per quanto attiene alla delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, secondo il DM 04/03/2013 e s.m.i.;
- e) avere nella propria disponibilità, per tutta la durata del contratto, una sede operativa ed un magazzino all'interno di uno dei comuni facenti parte dell'elenco riportato all'art. 1, ovvero ubicata in località utile a raggiungere entro 75 (settantacinque) minuti, in condizioni normali di traffico (con

autovettura e secondo quanto indicato da uno tra i più diffusi navigatori on-line tipo ViaMichelin o equivalente), tutti i comuni compresi nel territorio servito: detta sede operativa deve essere attrezzata con rimessa per automezzi, automezzi, attrezzature, deposito materiali e quanto necessario per l'organizzazione dei lavori anche in pronto intervento. Qualora il concorrente non disponga, al momento della partecipazione alla gara, di tale sede operativa deve presentare dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad attivarla e mantenerla per tutta la durata del contratto, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'aggiudicazione. L'attivazione dovrà risultare dal certificato di iscrizione della CCIAA competente oppure in alternativa anche da verifica diretta effettuata da personale appositamente incaricato da CITL;

- f) avere e garantire la disponibilità, per tutta la durata del contratto, nei giorni ed orari lavorativi, di almeno due squadre operative per l'esecuzione dei lavori, ciascuna composta da personale dipendente con la presenza minima delle seguenti figure ed attrezzature: un escavatorista (con idoneo patentino) dotato di mini/escavatore, un idraulico/saldatore polietilene e acciaio (con idoneo patentino) dotato di furgone attrezzato da idraulico, un autista dotato di autocarro idoneo per trasporto materiali, due operai che possono coincidere con due delle tre figure precedentemente indicate (escavatorista, idraulico, autista) e un responsabile tecnico capo squadra per il coordinamento delle attività di tutte e due le squadre;
- g) annoverare tra le figure professionali aziendali almeno un saldatore patentato per il polietilene (testa a testa PE-2 e manicotto PE-3) e almeno un saldatore patentato per l'acciaio (che può anche coincidere con uno dei saldatori polietilene), e possedere le relative attrezzature e le dotazioni collettive ed individuali per la sicurezza e l'igiene del lavoro; i concorrenti devono produrre, per il personale di cui al presente punto, copia dei patentino in corso di validità per l'esecuzione di saldature su tubazioni per il trasporto dell'acqua in conformità alle normative UNI vigenti e copia dei certificati/documenti di manutenzione e taratura delle saldatrici destinate alla realizzazione e manutenzione della rete idrica e fognaria;
- h) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi – Categoria 2bis – classe unica (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) in corso di validità e con riferimento minimo ai seguenti codici CER: 170504 (terra e rocce) e 170904 (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione) oppure, in alternativa, Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) almeno in classe F;
- i) aver eseguito nell'ultimo quinquennio (decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara), con buon esito finale attestato dalla committenza, lavori di manutenzione di reti idriche acquedottistiche pubbliche o più in generale di reti del servizio idrico integrato (acquedottistiche e fognarie) con contratti/affidamenti per un importo complessivo fatturato non inferiore all'importo posto a base di gara; il buon esito finale dell'affidamento deve risultare in fase di verifica da atti/dichiarazioni/certificazioni rilasciati e sottoscritti dai committenti/enti pubblici. Nel caso di lavori in subappalto, nell'oggetto del contratto di subappalto deve essere esplicitamente compreso anche il servizio di reperibilità e di pronto intervento. La scelta del quinquennio dipende dalla particolare e sfavorevole congiuntura economica che ha contraddistinto gli ultimi anni.

I concorrenti devono possedere direttamente i requisiti sopra elencati secondo le specifiche indicazioni del disciplinare di gara o possono, alternativamente:

- partecipare alla gara con una delle modalità di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, Geie) con soggetto in possesso di uno o più requisiti mancanti;
- ricorrere, per uno o più requisiti mancanti, all'istituto dell'avvalimento previsto all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, con la prescrizione che il requisito dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali non può essere oggetto di avvalimento ex art. 89, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Per i requisiti di ordine generale nonché per i requisiti di partecipazione delle ATI si rinvia alle speciali disposizioni contenute nel disciplinare di gara.

ART. 3 – DURATA, TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRATTO

3.1 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata ordinariamente prevista dell'Accordo Quadro è pari a 1 (un) anno e non è rinnovabile. Il contratto viene stipulato in unica soluzione come da schema allegato alla documentazione di gara; esso scade comunemente all'esaurimento dell'importo, fatto salvo il termine temporale massimo di cui all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, senza che l'appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, richieste di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal contratto e dall'accordo, essendo il termine temporale di 1 anno indicato in via presuntiva e pertanto lo stesso potrebbe essere minore o maggiore, in dipendenza del raggiungimento del limite massimo di importo previsto. I ribassi di gara offerti non incidono sulla capienza dell'accordo quadro, ma vengono applicati sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, previa comunicazione scritta e qualora ve ne sia necessità, ad un aumento o ad una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. In questo caso l'appaltatore ha l'obbligo di assoggettarvisi e non dà allo stesso alcun diritto a muovere eccezioni di sorta, chiedere compensi aggiuntivi, variare i prezzi e/o le condizioni del contratto né richiederne la risoluzione.

L'appaltatore deve in ogni caso assicurare le prestazioni oggetto di contratto anche dopo la scadenza

naturale dello stesso e nel limite massimo di 3 (tre) mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi, nell'eventualità che la stazione appaltante non abbia ancora terminato le procedure di aggiudicazione di un nuovo appalto. E' prescritto che la "prorogatio temporanea" non concorre alla determinazione del quinto d'obbligo e che può essere attivata solo dopo la pubblicazione del bando per il nuovo appalto.

I prezzi unitari risultanti dall'Elenco Prezzi Unitari con applicazione dei ribassi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, compresa l'eventuale "prorogatio temporanea" di 3 mesi e l'incremento del quinto d'obbligo di cui sopra.

3.2 – TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto viene stipulato interamente "a misura" fino alla concorrenza dell'importo complessivo a base d'asta, con applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi Unitari al netto del ribasso offerto dal concorrente in fase di gara. Il canone per il servizio di reperibilità, al netto dello specifico ribasso offerto in fase di gara, è liquidato indipendentemente dal numero di chiamate nella contabilità. Nessun ribasso o maggiorazione si estende agli oneri per la sicurezza che, pur essendo presunti e liquidati a misura sulla base degli interventi effettivamente eseguiti, restano unitariamente fissi ed invariabili.

In ogni caso la contabilizzazione in economia delle ore di manodopera rappresenta una fattispecie del tutto residuale, essendo i prezzi unitari delle lavorazioni finite e degli eventuali noli già comprensivi dei costi della manodopera.

L'importo derivante dal computo metrico estimativo posto a base d'asta è puramente indicativo e valido per la comparazione delle offerte e non impegna in alcun modo la stazione appaltante, alla quale esclusivamente spetta il diritto di decidere sulla esecuzione o meno dei lavori ed in particolare di fissare la quantità e tipologia delle prestazioni previste, secondo necessità e programmi aziendali. L'esecuzione di ogni singolo intervento non risulta infatti essere programmabile, se non secondo le modalità indicate all'art. 8 e seguenti del presente capitolato, e pertanto la stazione appaltante non assume in via generale alcun impegno nei confronti dell'appaltatore riguardo la continuità e la quantità di lavori e di attività da eseguire.

3.3 – COSTO DELLA MANODOPERA

La stazione appaltante, sulla base del computo metrico estimativo annuale utilizzato per il dimensionamento dell'appalto e sulla base delle particolari tipologie di servizi e lavorazioni ivi previste, ha predisposto il computo dell'incidenza della manodopera che viene riassunto globalmente nel seguente prospetto:

	INCIDENZA MANODOPERA
	35,00%

Il concorrente, nella predisposizione della propria offerta, ha l'obbligo di verificare il computo ed il prospetto sopra riportato e, sulla base della propria organizzazione, dei propri sistemi di esecuzione e controllo delle attività, del proprio personale e delle proprie attrezzature deve quantificare il proprio costo complessivo della manodopera che deve essere indicato nell'offerta economica e che sarà oggetto di analisi e valutazione da parte della stazione appaltante per quanto previsto all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

4.1 – GENERALITA'

La gara viene esperita mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 123, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento dei lavori avviene a mezzo di Accordo Quadro da stipularsi con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto applicativo di durata ordinariamente prevista pari a 2 anni, non rinnovabile, salvo la possibilità di temporanea "prorogatio" nel limite massimo di 3 mesi, alle stesse condizioni contrattuali, per consentire alla stazione appaltante l'espletamento della nuova gara.

L'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a mezzo della presentazione di un'offerta percentuale in diminuzione sull'importo posto a base di gara che verrà applicato ai prezzi dell'elenco prezzi unitari con l'applicazione dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,

4.3 – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta utilizzando il modulo previsto dalla stazione appaltante e resa in bollo, deve indicare in cifre e in lettere:

- 1) il ribasso percentuale generale da applicare all'Elenco Prezzi Unitari: il ribasso offerto comunque non si applica agli oneri per la sicurezza.
- 2) il ribasso percentuale da applicare al canone mensile per il servizio di reperibilità e pronto intervento.

Gli oneri per la sicurezza sono fissi e quindi non sono soggetti ad alcun ribasso né ad incremento per le

lavorazioni effettuate in pronto intervento.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella espressa in lettere, viene ritenuta valida l'offerta espressa in lettere in termini di Ribasso percentuale.

L'offerta non deve contenere riserve, né condizioni, né alternative. Non sono ammesse offerte in aumento. In offerta devono inoltre essere indicati, con specifico riferimento alle quantità dettagliate nel computo metrico estimativo:

- l'importo complessivo dei "costi di sicurezza aziendali" riferiti alla singola annualità, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che si intendono già ricompresi nell'importo netto contrattuale e che sono definibili come oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quali a titolo esplicativo e non esaustivo spese per DPI, costi generali per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria ecc.);
 - l'importo complessivo dei "costi della manodopera" già ricompreso nell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 per le finalità di verifica di quantoprevisto dall'art 97 comma 5 let d).
- la dichiarazione secondo cui l'offerta economica è stata espressa senza operare ribassi sui "costi di sicurezza aziendali" e sui "costi della manodopera" del concorrente di cui ai precedenti punti.

ART. 5 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

5.1 – GARANZIA PROVVISORIA

E' richiesta una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara e quindi pari ad **5,040,00** come stabilito dall'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con la possibilità di applicare le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016: si ricorda che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia provvisoria deve essere costituita secondo una delle modalità previste dall'art. 93, commi 2-3 del D.Lgs. 50/2016 e, se trattasi di fideiussione, deve essere conforme al vigente schema tipo ministeriale; essa inoltre deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve avere tutte le caratteristiche previste dall'art. 93, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 per le microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di ATI si rinvia alle speciali disposizioni contenute nel disciplinare di gara.

5.2 – GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, deve essere prestata secondo le forme e le modalità previste dal DM 123/2004, schema 1.2 per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e con il DPR 207/2010, deve essere pari al 10% (o aumentata o diminuita ricorrendone le condizioni) dell'ammontare complessivo del contratto e deve essere costituita e depositata prima della stipulazione del contratto. Si applicano tutte le previsioni e le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 con gli specifici richiami all'art. 92 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva verrà svincolata e restituita all'appaltatore dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque dopo dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non può compromettere l'efficacia della garanzia.

5.3 – COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi ed in conformità all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è obbligato a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione A allegato al DM 123/2004 per un massimale pari all'importo del contratto;
- una polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (nella forma «Contractors All Risks» C.A.R.), conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione B allegato al DM 123/2004 per un massimale pari ad **€ 300.000,00** in dipendenza delle particolari specificità del presente appalto (lavorazioni su strade ed aree pubbliche che espongono a maggiori rischi).

Se i contratti di assicurazione prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono mai opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale, le garanzie assicurative sono prestate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non può compromettere l'efficacia delle garanzie.

ART. 6 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto implica da parte dell'appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono allo specifico genere di lavoro di scavo e di posa tubazioni interrato, quali l'aspetto geologico generale del suolo e del sottosuolo del territorio comunale interessato, nonché quello geografico con particolare riferimento alle difficoltà operative o logistiche che grandi o piccole vie di comunicazione, reti gas, reti elettriche e telefoniche, reti illuminazione, ecc. possono creare durante o per l'esecuzione dei lavori commissionati.

Si presuppone altresì da parte dell'appaltatore la conoscenza dei centri storici e della connessa viabilità stabilita dai Comuni, nonché di tutte le norme comunali, provinciali o demaniali che regolano il settore viario; della possibilità di dover reperire materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti; della distanza da cave di adatto materiale; della presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere pompata o deviata); dell'esistenza di adatti scarichi dei materiali di risulta ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio del concorrente circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione ai prezzi offerti.

Con l'accettazione delle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e più in generale di tutti gli atti di gara, nonché del contratto, l'appaltatore attesta di avere esaminato gli elaborati di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire i ribassi offerti; attesta inoltre di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

ART. 7 – SPESE

Tutte le spese, imposte, tasse e sopratasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, comprese quelle inerenti la registrazione del contratto e la tenuta dei documenti di contabilità. L'IVA di legge è sempre a carico della stazione appaltante.

C APO II – NORME AMMINISTRATIVE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 8 – CONSEGNA DEI LAVORI

8.1 – CONSEGNA GENERALE

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto quando è redatto e consegnato all'appaltatore il verbale generale di consegna lavori, non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

E' facoltà della stazione appaltante di procedere in via d'urgenza alla consegna generale dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016; in tal caso la direzione lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

8.2 – CONSEGNA E SCHEDE DI LAVORO

Ogni singolo intervento effettuato dall'Impresa dovrà essere preventivamente richiesto dal Direttore dei Lavori. Per ogni singolo intervento il Direttore dei lavori redige un modulo "Ordine di Intervento" e, preventivamente alla realizzazione dell'intervento, lo trasmette via fax o e-mail o tramite p. e. c. all'Impresa.

A seguito del ricevimento dell'Ordine di Intervento, l'ordine si intende accettato dall'impresa; in alternativa, riportando le eventuali osservazioni l'impresa lo ritrasmette al Direttore dei Lavori via fax o e-mail entro e non oltre mezz'ora (1/2 ora) dal ricevimento trattenendo l'originale per gli usi successivi.

In caso d'urgenza, ove il Direttore dei Lavori sia impossibilitato a trasmettere l'Ordine di Intervento all'Impresa via fax o e-mail, l'Ordine di Intervento deve essere fatto telefonicamente dal Direttore dei Lavori o da persona dallo stesso autorizzata. Il modello relativo all'Ordine di Intervento viene compilato e trasmesso al Direttore dei Lavori a cura dell'Impresa entro e non oltre le ore 9:00 del giorno successivo al ricevimento della chiamata. Non appena in possesso dell'Ordine di Intervento, il Direttore dei lavori lo controfirma per accettazione riportando eventuali disposizioni e/o osservazioni e lo trasmette tempestivamente all'Impresa.

L'Impresa è tenuta a documentare dettagliatamente ogni singola fase di lavorazione relativa agli interventi effettuati con fotografie digitali a colori di risoluzione minima non inferiore a 0,50 megapixel in formato JPG; la documentazione fotografica dovrà essere fornita al Direttore dei Lavori in allegato al Rapporto di Intervento.

La mancata trasmissione e/o l'incompleta compilazione del Modello di Intervento nei modi sopra specificati, come la mancata consegna delle foto, comporta la non contabilizzazione dell'intervento.

ART. 9 – CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile della conduzione dei lavori. Egli, se non conduce personalmente i lavori, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione delle opere a norma del contratto, pur rimanendo sempre l'appaltatore medesimo responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per scrittura privata ed essere depositato presso CITL, che giudicherà in merito ai documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve:

- avere domicilio nel luogo prossimo al lavoro per tutto il tempo della sua durata e fornire gli estremi per una facile rintracciabilità (nominativo e n. telefono cellulare) che deve essere garantita anche oltre il normale orario di lavoro comprese le giornate di riposo e le festività. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto fatte dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal responsabile del procedimento o più in generale dal personale operativo della stazione appaltante, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, saranno inviate presso tale domicilio anche tramite fax, PEC, mail ecc. indicati in offerta, come eventualmente successivamente modificati purché detta modifica sia accettata dalla stazione appaltante;
- farsi carico della conduzione diretta di tutti i lavori, garantendo un rapporto continuo con i tecnici di CITL per fissare le modalità esecutive e contabili, dalla consegna del lavoro fino al suo completamento;
- fornire ai suddetti tecnici incaricati della stazione appaltante l'assistenza necessaria per il rilievo e la redazione della contabilità dei lavori eseguiti.

La committenza e la direzione dei lavori e del contratto sono di CITL, mentre la direzione dei cantieri è responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 87 del DPR 207/2010. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante. IL CITL ha diritto di chiedere in qualunque momento la sostituzione del rappresentante o del direttore di cantiere con facoltà discrezionale e senza che ciò dia diritto a indennità ai sensi dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 6, comma 5 del DM 145/2000.

ART. 10 – DESIGNAZIONE DELLE OPERE – FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI

Le indicazioni riportate nel Titolo II del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Elenco Prezzi Unitari, nel Fascicolo della Sicurezza nonché quelle di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi come volte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Accordo Quadro. Le opere comprese nell'appalto, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dei lavori, consistono nei seguenti elementi:

- demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo;
- scavi a sezione obbligata, rinterri e ripristini della sezione stradale, per l'esecuzione da parte del personale di CITL di interventi di manutenzione, riparazione o realizzazione di condotte ed allacciamenti fognari e di acquedotto;
- esecuzione di interventi completi di realizzazione, estensione o riparazione di condotte, allacciamenti fognari ed allacciamenti di acquedotto con fornitura e posa in opera dei materiali (secondo le specifiche fornite da CITL), compresi scavi e ripristini; in alcuni casi la fornitura dei materiali relativi alla componentistica idraulica potrà essere effettuata direttamente da CITL;
- scavi a sezione obbligata, fornitura e posa del materiale (secondo le specifiche fornite da CITL), rinterri e ripristini della sezione stradale per interventi di manutenzione e riparazione di condotte ed allacciamenti fognatura e acquedotto;
- costruzione e manutenzione di opere murarie quali pozzetti, cabine, ancoraggi, e più in generale lavori di arte muraria di qualsiasi natura e tipo, quali: demolizioni, costruzioni in muratura o in calcestruzzo inerte o armato, intonaci, ecc.;
- rifacimenti dei piani viabili stradali su scavi realizzati per le opere sopra descritte;
- rifacimento della segnaletica stradale orizzontale;
- servizio di reperibilità per interventi completi comprendenti scavi a sezione obbligata, rinterri e ripristini della sezione stradale, per l'esecuzione diretta o da parte del personale di CITL di interventi di manutenzione e riparazione di condotte ed allacciamenti fognari e di acquedotto.

I citati lavori possono essere commissionati nel loro insieme (scavo, ripristino, fornitura e posa) o per singola categoria di lavoro (solo scavo e ripristino, sola fornitura e posa), in funzione delle necessità tecniche di esecuzione stabilite dalla stazione appaltante, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o costituire vincolo, particolarmente nei casi in cui Enti proprietari o conduttori o finanziatori dovessero

eseguire in proprio alcune parti dei lavori connessi alla posa in opera delle tubazioni, oppure quando la stazione appaltante stessa dovesse procedere con personale interno o con altra ditta, specializzata nello specifico settore, alla sola posa in opera o riparazione delle tubazioni.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste anche nell'Elenco Prezzi Unitari.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le migliori regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

In dette opere sono comprese posa in opera, accensione e conservazione di lanterne per la segnalazione notturna dei lavori, l'apposizione e conservazione di segnali di protezione e pericolo, l'accurata pulizia delle aree di intervento, l'adozione di tutte le disposizioni imposte dalla Legge, dai vari Regolamenti nonché dal Codice della Strada in vigore, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito (veicolare e pedonale) nei luoghi interessati dai lavori.

ART. 11 – ATTREZZATURE E MATERIALI

L'appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, deve avere a disposizione una sede operativa ed un magazzino all'interno di uno dei comuni facenti parte dell'area in cui CITL gestisce il servizio idrico integrato (ovvero ubicata in località utile come da precedente art. 2.2) attrezzata con rimessa per automezzi, automezzi, attrezzature, deposito materiali e quanto necessario per l'organizzazione dei lavori.

I materiali e le attrezzature minime che l'appaltatore deve avere permanentemente a completa disposizione (in proprietà o noleggio) e che la stazione appaltante può pretendere (e verificare in ogni momento) sono riportati di seguito:

- n. 1 cassone per materiale di risulta terre e rocce da scavo da 12 mc;
- accumulo di 15 mc di stabilizzato o pietrisco arido o mistone naturale;
- accumulo di 5 mc di sabbia;
- segnaletica provvisoria (comprese lampade lampeggianti a batteria) per almeno n. 5 cantieri mobili stradali;
- n. 3 piastre in acciaio dimensioni minima 2x1 metri spessore mm 20 e comunque idonee e sufficienti per la chiusura temporanea di scavi;
- blindo casseri per sostegno scavi, per almeno 50 mq, oppure a strascico;
- veicoli, mezzi operativi ed attrezzature per eseguire gli interventi richiesti, per ognuna delle due squadre ordinarie di intervento:
 - n. 1 autocarro con cassone ribaltabile con portata utile per il trasporto dei materiali aridi;
 - n. 1 escavatore gommato dotato di benna/pala meccanica caricatrice (terna)
 - n. 1 furgone attrezzato da idraulico;
 - n. 1 taglierina azionata da motore a scoppio o da generatore, dotata di disco per taglio asfalto;
 - n. 1 compattatore a piastra vibrante;
 - n. 1 generatore di corrente (gruppo elettrogeno) della potenza fino a 10 kW;
 - n. 1 martello demolitore;
 - n. 1 motopompa, autoadescante, della portata di almeno 10-15 l/s e prevalenza di 7 metri;
 - n. 1 compressore ad aria;
 - n. 1 saldatrice per polietilene con accessori per preparazione tubazioni;
- n. 1 motosaldatrice per acciaio;
 - n. 1 cercachiusini;
 - n. 1 set taglia tubi.
- veicoli, mezzi operativi ed attrezzature aggiuntivi per eseguire gli interventi richiesti (una tantum per tutte le squadre di intervento):
 - n. 1 autocarro con gru e verricello;
 - n. 1 mini pala caricatrice gommata, tipo bobcat, accessoriata di fresa per scarifica pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso;
 - n. 1 martello demolitore da applicare ad uno degli escavatori;
- n. 1 rullo compressore da 50 q.li;
 - n. 1 impianto semaforico per la regolazione del traffico, alimentato a batteria dell'autonomia minima di 72 ore;
 - palloni otturatori per fognatura fino al DN 500;
 - n. 1 cercatubi.
- magazzino materiali: tubazioni varie con relativi pezzi speciali, pozzetti e chiusini di allaccio, fasce manicotti e giunti multidiametro per riparazioni di tubazioni di vari diametri e con spessori differenti, ecc.
- furgone attrezzato da idraulico: saldatrice polietilene e acciaio, generatore, motopompa per esaurimento acqua negli scavi, raccorderia idraulica polietilene e ghisa malleabile bianca con diametri fino a 63 mm, fasce riparazione multidiametro in acciaio inox fino a DN 150, utensileria varia per lavorazioni idrauliche, kit chiavi di manovra per saracinesche/valvole acquedotto di varie tipologie e misure. L'attrezzatura deve essere a norma per eseguire lavorazioni in presenza d'acqua.

ART. 12 – APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

I materiali da utilizzare nell'esecuzione delle opere devono rispondere ai requisiti riportati nel Titolo II del presente Capitolato Speciale d'appalto e soprattutto nelle voci descrittive dell'Elenco Prezzi Unitari; in mancanza di particolari prescrizioni essi devono essere della migliore qualità esistente in commercio, e in ogni caso, devono corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché dagli standard normativi italiani e internazionali, in particolare devono rispondere al regolamento UE 35/2011 recepito con D.Lgs. 106/2017 (che ha abrogato la direttiva 89/106/CEE) relativo ai prodotti da costruzione.

CITL si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche a campione in merito all'utilizzo dei materiali approvvigionati e di richiedere la relativa documentazione che ne attesti la rispondenza alle specifiche norme di riferimento.

Nello specifico l'appaltatore è tenuto all'approvvigionamento:

- dei materiali per opere edili relativi a scavi a sezione obbligata, rinterri e ripristini della sezione stradale;
- del materiale per manutenzione e realizzazione condotte ed allacci di fognatura e di acquedotto, quando non forniti direttamente da CITL;
- dei materiali per rifacimenti dei piani viabili stradali e della segnaletica orizzontale.

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali di sua competenza, occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile di CITL l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la stazione appaltante potrà, con semplice ordine di servizio, intimare all'appaltatore di provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente CITL potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nella quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisandone la qualità, le quantità, i prezzi e i tempi in cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 15% (quindici per cento) per spese generali di CITL mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati dall'appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati da CITL e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo. L'adozione di tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà di CITL di applicare in danno all'appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (per esempio la penale) o dalle leggi vigenti.

ART. 13 – GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL MATERIALE DI RISULTA

I rifiuti ed i materiali di risulta derivanti da tutte le lavorazioni nonché i prodotti di scavo che devono essere considerati rifiuto si intendono, a tutti gli effetti di legge, prodotti dall'appaltatore e devono essere smaltiti a sua cura e spese, essendo questo compensato nei prezzi unitari contrattuali.

Nel caso in cui i prodotti di scavo siano costituiti da terre e rocce da scavo e non siano da considerarsi rifiuto ai sensi della normativa in vigore (DPR 120/2017), l'appaltatore può, sotto la propria esclusiva responsabilità, procedere al loro riutilizzo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto del livello qualitativo richiesto per i rinterri ed i ripristini.

In ogni caso l'appaltatore deve rendere conto, anche preventivamente, a CITL, la quale rimane comunque espressamente manlevata da qualunque responsabilità al riguardo, sulle modalità, quantità e tempi di smaltimento, recupero o riutilizzo dei rifiuti, materiali di risulta e prodotti di scavo nonché consegnare a quest'ultima copia di tutti i documenti inerenti le operazioni anzidette.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutta l'attività di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e a far pervenire alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria a comprovare l'esatto adempimento di detti obblighi di legge.

ART. 14 – RIPRISTINI STRADALI

I ripristini sono sempre a carico dell'appaltatore a meno che la stazione appaltante non disponga diversamente. Essi devono essere eseguiti a regola d'arte, anche per ottenere una perfetta e duratura continuità con la pavimentazione adiacente all'intervento eseguito, e per quanto attiene al binder tempestivamente dopo l'ultimazione di ogni intervento, come anche indicato al successivo art. 24. L'appaltatore è tenuto alla completa e perfetta osservanza delle autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari delle strade e delle aree pubbliche nonché delle regole dell'arte e risponde direttamente, sia civilmente che penalmente, per ogni danno arrecato a terzi a causa della mancata perfetta esecuzione dei ripristini, sollevando a tutti gli effetti la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

In caso di formazione di buche e/o avvallamenti e/o cedimenti e/o altre situazioni pericolose su interventi precedentemente eseguiti dall'appaltatore o comunque in caso di interventi non eseguiti a regola d'arte, anche al fine della messa in sicurezza delle aree manomesse, l'appaltatore medesimo è tenuto a propria cura e spese alla sistemazione o all'integrale rifacimento dei ripristini e comunque ne risponde come dettagliato al capoverso precedente.

CITL si riserva la facoltà di eseguire o rieseguire direttamente i ripristini del manto bituminoso o di qualsiasi altra pavimentazione (stradale e non), addebitandone l'intero costo all'appaltatore medesimo, previa contestazione scritta e successiva idonea documentazione a consuntivo per la spesa sostenuta con ditta specializzata, oltre alla penale stabilita al successivo art. 32.

Resta stabilito che nel caso in cui vengano notificate alla stazione appaltante infrazioni o violazioni o sanzioni per la mancata od incompleta o cattiva esecuzione dei ripristini, ancorché precedentemente accettati dalla stazione appaltante medesima, le sanzioni pecuniarie (comprendenti di interessi e spese di notifica) saranno a totale carico dell'appaltatore e dovranno essere corrisposte al soggetto/ente che le ha irrogate entro il limite di tempo stabilito nella notifica.

Nel caso in cui l'Ente proprietario, concessionario o gestore della sede stradale proceda autonomamente al ripristino di tracce o buche o ripristini per motivi di manifesta pericolosità addebitando tali interventi alla stazione appaltante, questa a sua volta avrà diritto di rivalersi sull'appaltatore, trattenendo l'equivalente delle somme addebitate in fase di pagamento degli acconti in corso d'opera o della rata a saldo o attingendo dalla cauzione definitiva.

Nel caso in cui l'appaltatore non proceda all'esecuzione dei ripristini stradali entro il termine perentorio stabilito dall'Ente proprietario o comunque entro il termine massimo di cui al successivo art. 24, è facoltà della stazione appaltante di procedere autonomamente all'esecuzione dei medesimi, trattenendo all'appaltatore l'importo corrispondente al costo effettivo dei lavori eseguiti a mezzo di impresa terza, con le modalità precedentemente indicate, ed applicando la penale stabilita al successivo art. 32.

ART. 15 – PROGRAMMA SETTIMANALE, ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI, SQUADRE DI LAVORO

15.1 – PROGRAMMA SETTIMANALE

CITL per l'esecuzione dei lavori in oggetto fornisce all'appaltatore, con cadenza settimanale, un programma degli interventi, il quale può subire aggiornamenti (normalmente a metà della settimana di riferimento) in relazione alle mutate esigenze di servizio senza che detto aggiornamento possa far valere la logica dell'intervento urgente.

L'appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine previsto, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi di CITL, che può ordinare modifiche anche in corso di attuazione. CITL si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Qualora in caso di necessità, in relazione al programma lavori o per esigenze particolari di servizio, sia necessario l'impiego di un'ulteriore squadra operativa in aggiunta alle squadre ordinariamente previste all'art. 15, l'appaltatore deve provvedervi tempestivamente senza peraltro farne oggetto di compensi e/o oneri aggiuntivi.

CITL può richiedere all'appaltatore, in caso di particolari circostanze o mutate esigenze (a puro titolo esemplificativo: aumento dei comuni serviti, riorganizzazione interna dei centri di costo, ecc.) di effettuare, costantemente o saltuariamente, interventi oggetto dell'appalto anche nei nuovi comuni gestiti agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto in essere.

La procedura ordinaria di consegna ed esecuzione dei lavori è la seguente:

- il personale di CITL esegue i propri sopralluoghi e le proprie verifiche per la formulazione dei preventivi agli utenti e per la richiesta delle autorizzazioni necessarie alla manomissione delle aree pubbliche: in questa fase l'appaltatore non ha alcun ruolo;
- CITL predispone ed invia all'appaltatore la scheda dell'intervento da eseguire (all'interno del programma settimanale contenente tutti gli interventi programmati) contenente la descrizione dei lavori e la tempistica perentoria entro la quale detti lavori devono iniziare e terminare;
- l'appaltatore esegue tempestivamente a mezzo del proprio responsabile tecnico uno specifico sopralluogo al fine di valutare la modalità di cantieramento, che rimane totalmente a suo carico e sotto la propria esclusiva responsabilità;
- l'appaltatore accetta formalmente i lavori, ritornando la scheda dell'intervento sottoscritta nella quale indica gli apprestamenti per la sicurezza che adotterà, secondo gli schemi tipo predisposti dalla stazione appaltante e contenuti nel fascicolo della sicurezza;
- l'appaltatore inizia, esegue ed ultimava i lavori nei termini assegnati;
 - la stazione appaltante effettua le necessarie verifiche all'inizio lavori, in corso d'opera ed all'ultimazione, e comunque secondo le proprie esigenze e disponibilità di personale: durante dette verifiche, oltre a tutti gli aspetti tecnici, il personale di CITL controllerà il personale presente dell'appaltatore, le macchine ed attrezzature utilizzate e l'effettivo corretto utilizzo degli apprestamenti previsti e compensati negli oneri per la sicurezza.

La procedura è meglio schematizzata, dettagliata e approfondita nel Fascicolo della Sicurezza cui si rinvia espressamente.

Nel caso di accesso a siti di CITL (impianti di depurazione, centrali di potabilizzazione, ecc.), saranno effettuate di volta in volta specifiche valutazioni in ordine alle eventuali interferenze con eventuale redazione di uno specifico DUVRI.

Le parti potranno di comune accordo modificare la procedura sopra descritta in base ad effettive esigenze e comunque la procedura modificata deve risultare migliorativa in termini di economicità e tempistica.

La procedura straordinaria o urgente di consegna ed esecuzione dei lavori è la seguente:

- il personale di CITL accerta con proprio sopralluogo l'intervento a farsi : in questa fase l'appaltatore non ha alcun ruolo;
- CITL predispone ed invia all'appaltatore l'ordine di intervento da eseguire contenente la descrizione dei lavori e la tempistica perentoria entro la quale detti lavori devono iniziare immediatamente se non disposto diversamente;
- l'appaltatore inizia, esegue ed ultima i lavori ;
- la stazione appaltante effettua le necessarie verifiche all'inizio lavori, in corso d'opera ed all'ultimazione, e comunque secondo le proprie esigenze e disponibilità di personale: durante dette verifiche, oltre a tutti gli aspetti tecnici, il personale di CITL controllerà il personale presente dell'appaltatore, le macchine ed attrezzature utilizzate e l'effettivo corretto utilizzo degli apprestamenti previsti e compensati negli oneri per la sicurezza.

La procedura è meglio schematizzata, dettagliata e approfondita nel Fascicolo della Sicurezza cui si rinvia espressamente.

Nel caso di accesso a siti di CITL (impianti di depurazione, centrali di potabilizzazione, ecc.), saranno effettuate di volta in volta specifiche valutazioni in ordine alle eventuali interferenze con eventuale redazione di uno specifico DUVRI.

Le parti potranno di comune accordo modificare la procedura sopra descritta in base ad effettive esigenze e comunque la procedura modificata deve risultare migliorativa in termini di economicità e tempistica.

15.2 – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Le opere, che possono essere eseguite sia in aree private che pubbliche, sono distinte in due categorie:

- **lavori programmati:** trattasi di attività correnti e connesse all'esecuzione di interventi programmati da eseguirsi durante il normale orario di lavoro quando vengono precedentemente ordinati con i tecnici ed i capisquadra della stazione appaltante; appartengono inoltre a questa tipologia di attività anche quelle scaturenti da esigenze che si manifestino di volta in volta, in funzione delle necessità delle Amministrazioni Comunali; in particolare con il termine "lavori programmati" si intendono quei lavori per i quali è possibile definire il periodo di esecuzione con un congruo anticipo (normalmente tre giorni lavorativi);
- **interventi urgenti:** trattasi di attività urgenti e connesse all'esecuzione di interventi non programmati da eseguirsi in qualsiasi orario, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, necessari per garantire la sicurezza e la qualità del servizio idrico integrato, ordinati a seguito di guasti o rotture della rete pregiudicanti la sicurezza di impianti, abitazioni, persone o della circolazione stradale o l'essenzialità del servizio, sia in orario di lavoro che fuori dell'orario ordinario di lavoro.

CITL si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, nei limiti e con l'osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016.

Resta qui convenuto che per ogni intervento urgente l'appaltatore è tenuto ad intervenire, cioè a presentarsi sul luogo dell'intervento con tutti i mezzi, attrezzi, segnaletica e personale necessari all'esecuzione dello stesso, entro e non oltre 120 (centoventi) minuti (o diversa minore tempistica offerta in fase di gara) dalla chiamata o dalla comunicazione della richiesta d'intervento a qualsiasi ora ed in qualunque giorno essa venga avanzata.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa e motivo, venga rinviato l'intervento l'appaltatore è sempre tenuto ad intervenire per la presa in custodia e messa in sicurezza dell'area interessata, mediante apposizione di segnaletica stradale, di transenne, lastre metalliche di copertura, segnalatori luminosi, ecc. al fine di evitare danni all'incolumità pubblica e privata, a persone e cose e a garantire la sicurezza stradale in conformità delle normative stabilite dal Codice della Strada.

15.3 – SQUADRE DI LAVORO

Per l'esecuzione dei lavori l'appaltatore deve mettere a disposizione per tutta la durata del contratto, nei giorni ed orari lavorativi, almeno due squadre operative complete, composte da personale dipendente con la presenza, se ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per lo specifico intervento da eseguire, delle seguenti figure e connesse attrezzature:

- un escavatorista (con idoneo patentino) dotato di terna/escavatore;
- un idraulico/saldatore polietilene e/o acciaio (con idoneo patentino) dotato di furgone attrezzato da idraulico;
- un autista dotato di autocarro ed attrezzature idonee per trasporto materiali;
- due operai, che possono coincidere con due delle tre figure sopra indicate (escavatorista, idraulico, autista);
- un responsabile tecnico capo squadra per il coordinamento delle attività in possesso di corso da preposto/dirigente.

Per l'esecuzione dei lavori in reperibilità, l'appaltatore deve mettere a disposizione al di fuori del normale orario di lavoro, almeno una squadra operativa completa per il pronto intervento, composta da personale dipendente con la presenza, se ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per lo specifico intervento da eseguire, delle seguenti figure e connesse attrezzature:

- un escavatorista (con idoneo patentino) dotato di terna/escavatore;
- un idraulico/saldatore polietilene e/o acciaio (con idoneo patentino) dotato di furgone attrezzato da idraulico;

- un autista dotato di autocarro ed attrezzature idonee per trasporto materiali;
- due operai, che possono coincidere con due delle tre figure sopra indicate (escavatorista, idraulico, autista);
- un responsabile tecnico capo squadra per il coordinamento delle attività in possesso di corso da preposto/dirigente.

Il responsabile tecnico capo squadra per il coordinamento delle attività può essere unico per tutte le squadre.

La stazione appaltante può effettuare in ogni tempo le verifiche necessarie, anche con riferimento al personale (con relative qualifiche ed esperienza) indicato dall'appaltatore in sede di gara nella propria offerta tecnica: nel caso in cui la squadra di lavoro non sia dotata del personale minimo previsto dal Capitolato o di quello indicato dall'appaltatore in sede di gara (con relative qualifiche ed esperienza) la stazione appaltante contesta la difformità ad applica le penali previste dal Capitolato.

15.4 – MEZZI E ATTREZZATURE

Ogni squadra di lavoro, con la composizione indicata al precedente art. 15.3, deve essere permanentemente dotata dei mezzi, attrezzature e materiali indicati al precedente art. 11.

La stazione appaltante può effettuare in ogni tempo le verifiche necessarie, anche con riferimento ai mezzi ed alle attrezzature indicate dall'appaltatore in sede di gara se queste sono migliorative rispetto ai minimi di Capitolato: nel caso in cui la squadra di lavoro non sia dotata dei mezzi e delle attrezzature minime previste dal Capitolato o di quelle indicate dall'appaltatore in sede di gara la stazione appaltante contesta la difformità ad applica le penali previste dal Capitolato.

ART. 16 – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI E CHIAMATA IN REPERIBILITA'

Il normale e ordinario orario giornaliero/diurno dei lavori si intende dalle 8:00 alle 18:30.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'appaltatore non può a suo arbitrio far eseguire i lavori che richiedano la sorveglianza da parte del personale di CITL se non specificamente autorizzato.

E' previsto specifico compenso oltre il normale orario di lavoro soggetto a ribasso;

L'appaltatore, inoltre, ha diritto ad un compenso forfettario di reperibilità settimanale per i giorni di (sabato, domenica e altre festività infrasettimanali);

L'appaltatore con qualsiasi condizione atmosferica, garantirà, per urgenti ed indifferibili necessità concernenti l'attività della stazione appaltante, la disponibilità di una squadra di pronto intervento come descritta al precedente art. 15.3. Detta squadra dovrà intervenire nel luogo indicato dai tecnici di CITL entro 120 (centoventi) minuti (o diversa minore tempistica offerta in fase di gara) dalla chiamata, secondo una delle seguenti modalità:

- squadra completa, nel caso di interventi complessi per i quali è necessaria sia l'attività di scavo che di idraulico;
- squadra ridotta, nel caso di interventi di minore entità per i quali è sufficiente la gestione di attività idrauliche.

ART. 17 – PERSONALE DA IMPIEGARE

Il numero e la qualifica del personale da impiegare nei lavori può essere aumentato dall'appaltatore in relazione ai tempi di consegna previsti e alle difficoltà del lavoro, senza che ne venga meno l'esecuzione a regola d'arte e comunque nel rispetto della composizione minima delle squadre di lavoro dettagliata nei precedenti articoli. Il personale dell'appaltatore che accede nei cantieri deve avere sempre esposto e bene in vista un tesserino di riconoscimento in conformità all'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 composto da:

- fotografia recente formato tessera;
- generalità del dipendente;
- nome e ragione sociale dell'appaltatore.

L'appaltatore deve trasmettere a CITL una documentazione adatta per l'individuazione e l'accertamento della qualifica del personale da impiegare.

E' inoltre opportuno che il personale addetto alla esecuzione dei lavori segua, per motivi di sicurezza e per la protezione degli impianti di SICAM SRL, l'orario degli incaricati al controllo e rilievo delle stesse prestazioni.

ART. 18 – ACCESSO AI SITI DI CITL

Ogni incaricato dell'appaltatore può accedere ai siti, cantieri e stabilimenti di CITL solo se autorizzato e dotato di dispositivi di protezione individuale in perfette condizioni, adatti allo specifico rischio e correttamente indossati quando necessario:

- otoprotettori;
- mascherine antipolvere;
- elmetto;
- occhiali;
- scarpe antinfortunistiche;
- guanti;
- indumenti idonei alle lavorazioni (a mero titolo esemplificativo: abiti ignifughi per le operazioni di saldatura);

- corpetto o tuta rifrangente.

In caso di accesso in aree di CITL è fatto obbligo di rispettare le norme del Codice della Strada, le indicazioni della segnaletica e degli addetti. I mezzi devono mantenere una velocità adeguata e comunque non superiore ai 10 km/h. Il trasportatore deve adottare ogni accorgimento utile per limitare al massimo l'emissione di rumore e polveri non solo nell'area di proprietà CITL ma anche nelle vie adiacenti in modo da evitare di arrecare disturbo ai residenti. Sarà, in ogni caso, direttamente responsabile per qualunque danno dovesse da ciò derivare anche a soggetti terzi.

Come previsto al precedente art. 15.1, per lavorazioni da effettuarsi all'interno dei siti di CITL (impianti di depurazione, centrali di potabilizzazione, ecc.) saranno effettuate di volta in volta specifiche valutazioni in ordine alle eventuali interferenze con eventuale redazione del DUVRI.

I siti di CITL non possono essere utilizzati, nemmeno temporaneamente, per deposito automezzi, attrezzature e materiali.

ART. 19 – ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e descritte dall'art. 32 del DPR 207/2010 ed a quanto dettagliatamente specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono e restano a carico dell'appaltatore anche tutti gli adempimenti, gli oneri, le spese ed i costi qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi contrattuali:

- 1) qualora se ne renda necessario, il prelievo, con eventuali sollevamenti, dai magazzini della stazione appaltante (ovunque ubicati), il trasporto su mezzi (appositamente autorizzati) sul luogo del lavoro dei tubi e dei pezzi speciali, saracinesche, ecc., occorrenti per la realizzazione delle condotte e/o loro manutenzione e di tutti quei materiali necessari per l'esecuzione delle opere; il prelievo dai magazzini CITL sarà normalmente effettuato la mattina dei giorni feriali secondo le indicazioni della direzione lavori; in casi di emergenza, eventuali prelievi fuori dal normale orario di apertura dei magazzini dovranno essere autorizzati dalla direzione lavori ed effettuati secondo le indicazioni della stessa, in linea con le procedure aziendali. L'eventuale prelievo di materiale dai magazzini CITL dovrà essere accompagnato da apposito "buono di prelevamento materiale" controfirmato dal magazziniere di CITL e verrà detratto in sede di contabilizzazione dei lavori; ugualmente sarà detratto dalla contabilità ogni intervento eseguito da parte di maestranze e/o mezzi della stazione appaltante e verbalizzato nell'apposito buono lavoro con i prezzi di manodopera, noli e trasporti di cui all'Elenco Prezzi Unitari;
- 2) lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti, siano essi approvvigionati dalla stazione appaltante che dai fornitori da questa prescelti;
- 3) il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego delle attrezzature, dei materiali e dei manufatti;
- 4) in generale la fornitura di materiali edili, di mano d'opera per le assistenze ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle ditte fornitrici;
- 5) la definizione e la fornitura, entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data di consegna dei lavori, delle soluzioni tecniche esecutive in relazione al tipo e alle caratteristiche delle forniture prescelte, compresi i calcoli, gli elaborati grafici, gli schemi e la documentazione tecnica dei materiali, dei componenti e di ogni altro elemento che dovranno essere sottoposti ad approvazione della stazione appaltante prima dell'avvio dei lavori; l'appaltatore è pienamente responsabile delle soluzioni adottate, per cui qualsiasi modifica che si renda necessaria in corso d'opera o ad opera eseguita per realizzare i lavori a regola d'arte, per ottenere i risultati richiesti nei documenti contrattuali, sarà ad esclusivo carico dell'appaltatore che non potrà vantare diritti o chiedere compensi; tale documentazione sarà consegnata alla direzione lavori in n. 3 copie e, se eseguita con sistemi informatici, in copia su adeguato supporto magnetico, accordando con la direzione lavori i formati di salvataggio; per le strutture di qualsiasi tipo, nel caso sia necessaria l'autorizzazione del Genio Civile o chi per esso, la relativa pratica, istruita a carico e spese dell'appaltatore deve essere trasmessa al competente ufficio solo tramite la stazione appaltante;
- 6) l'individuazione dei sottoservizi (rete elettrica, rete telefonica, acqua, fognature, gas, ecc.): a tale scopo l'appaltatore deve prendere le debite intese con i proprietari e/o i gestori degli stessi per conoscere in anticipo l'ubicazione delle suddette opere nel sottosuolo ed adottare tutti quegli accorgimenti per evitarne il danneggiamento; le ricerche necessarie, saggi in loco compresi, per la localizzazione sono a sua cura e spese; l'appaltatore dovrà fornire copia in formato cartaceo e/o digitale dei rilievi e dei saggi effettuati;
- 7) la guardiania, la segnalazione e la sorveglianza sia di giorno che di notte degli scavi, del cantiere e di tutti i materiali e forniture in esso esistenti, nonché di tutte le cose della stazione appaltante inerenti ai lavori consegnati all'appaltatore dalla direzione lavori;
- 8) le spese necessarie alla delimitazione dell'area di cantiere, alla posa dei cartelli di divieto di accesso agli estranei e ogni altro cartello necessario per evitare danni a persone e/o cose e di tutti gli accessori necessari per l'allestimento del cantiere stradale in sicurezza; la fornitura, il posizionamento e la manutenzione dei cartelli di avviso e delle lanterne per i segnali notturni nei punti necessari sulle strade, in modo da rendere sicuro il transito degli automezzi e delle persone, ottemperando alle prescrizioni del Codice Stradale e delle norme di sicurezza, nonché alle particolari disposizioni che fossero impartite dalla direzione lavori; qualora il lavoro non venga eseguito totalmente dall'appaltatore, ma anche con squadre operative della stazione appaltante o di altra Impresa da essa indicata, la responsabilità della segnaletica rimane a carico dell'appaltatore;
- 9) l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per

- assicurare il traffico stradale e per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'appaltatore sarà unico responsabile sia penalmente che civilmente; in ogni caso, poi, in cui fosse riconosciuto sussistere una responsabilità, esclusivamente o concorrente della stazione appaltante e/o dei suoi dipendenti, l'appaltatore rileverà indenne la stazione appaltante e/o i dipendenti stessi da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e da ogni responsabilità civile o penale;
- 10) l'obbligo di mantenere tutti i passaggi pubblici e privati, ove occorra, con idonee passerelle realizzate e curate in modo da garantire l'assoluta sicurezza del transito;
 - 11) tutte le tasse presenti e future (escluse le cauzioni per i tagli stradali) che comunque possono essere applicate a causa dei lavori da eseguire; in particolare l'appaltatore provvederà ai pagamenti relativi a licenze e permessi dell'Autorità Statale, Provinciale e Comunale per occupazioni temporanee, passaggi o quanto altro necessario nel caso di occupazioni superiori rispetto a quanto originariamente autorizzato dall'Ente competente;
 - 12) tutte le tasse di fabbricazione per acquisti di materiali e per forniture varie, compresi i dazi sui materiali stessi;
 - 13) tutte le spese di bollo e di registro per la contabilità, la condotta dei lavori ed il collaudo;
 - 14) l'ottenimento dei permessi di posa di tubazioni su strade e aree pubbliche (nel caso in cui la stazione appaltante non decida di provvedervi autonomamente), le spese per l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'impianto del cantiere (nel caso di occupazioni superiori rispetto a quanto originariamente autorizzato dall'Ente competente), per l'apertura di passi carrabili provvisori, per l'apertura di cave di prestito e per i depositi dei materiali (sia da costruzione che provenienti dagli scavi e dalle demolizioni), nonché le indennità per eventuali danni causati dal passaggio di automezzi e personale su proprietà private;
 - 15) tutte le spese di conservazione, custodia e manutenzione delle opere eseguite ed in particolare delle sovrastrutture stradali fino al collaudo;
 - 16) l'obbligo di fornire, a richiesta della direzione lavori, fotografie delle opere eseguite, nelle varie fasi di lavoro, in formato digitale e con eventuale georeferenziazione utilizzando sistemi software perfettamente compatibili con quelli in uso presso la stazione appaltante;
 - 17) la fornitura del personale e dei mezzi d'opera, degli strumenti metrici e topografici e dei picchetti occorrenti per i rilievi, i tracciamenti, i saggi e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, contabilità, verifica e collaudo dei lavori;
 - 18) la rilevazione grafica e/o fotografica dei lavori eseguiti, secondo le esigenze della stazione appaltante, con disegni in pianta e sezione quotati per l'individuazione dei lavori stessi, il tutto con misure riferite a capisaldi e picchetti stabili e facilmente riconoscibili sul terreno e con georeferenziazione, compresa la posizione dei sottoservizi e delle interferenze trovate, a specifica richiesta della direzione lavori ed anche utilizzando sistemi software perfettamente compatibili con quelli in uso presso la stazione appaltante;
 - 19) l'obbligo di controllo sul posto del tracciato planimetrico ed altimetrico delle tubazioni da realizzare in base alle indicazioni dei disegni di progetto e di quelle che fornirà la direzione lavori, di rilevare per ogni singolo diametro la lunghezza delle tubazioni stesse, di definire la posizione ed il tipo dei pezzi speciali, degli apparecchi idraulici e delle valvole di sezionamento, di picchettare sul terreno il tracciato delle tubazioni, di redigere le tabelle di posa delle stesse; l'appaltatore resta comunque unico responsabile dei rilievi e dei tracciamenti eseguiti, e non potrà quindi pretendere inclusioni in contabilità o avanzare pretese di qualsiasi compenso per errori commessi nel controllo dei tracciati, negli ordini delle tubazioni e degli altri materiali;
 - 20) tutte le opere provvisorie, dovendo l'appaltatore, anche senza specifiche disposizioni della direzione lavori, adottare a sua cura e spese tutte le precauzioni che l'arte suggerisce per evitare danni a persone, animali e cose; pertanto l'appaltatore dovrà far fronte a tutte le assicurazioni imposte dalle leggi e dai regolamenti; in ogni caso egli sarà il solo ed unico responsabile di qualunque danno possa verificarsi alle opere già eseguite o in via di esecuzione, con la sola eccezione dei danni di forza maggiore accertati nei modi e nei termini prescritti dall'art. 22 del presente Capitolato Speciale d'Appalto; se l'appaltatore verrà per qualunque motivo a perdere l'incarico avuto (anche se ciò avvenga "ope legis") è tenuto ad avvertire immediatamente la stazione appaltante, non rispondendo la stazione appaltante stessa di qualunque irregolarità che possa dipendere dalla mancanza di notificazione di cui trattasi; resta stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e simili dovrà essere notificato, nelle forme di legge, alla stazione appaltante;
 - 21) la presentazione settimanale alla direzione lavori di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera e di tutti i materiali forniti a parte dall'appaltatore, di tutti i rapporti di lavoro controfirmati da personale di CITL autorizzato, ed in particolare delle copie complete degli allacciamenti idrici e/o fognari realizzati nella settimana e delle relative annotazioni di eventuali lavorazioni aggiuntive effettuate;
 - 22) la composizione in bozza del libretto delle misure, delle liste in economia e in generale degli altri elaborati di contabilità in formato elettronico modificabile (formato XLS), il tutto suddiviso e/o suddivisibile in interventi ed in centri di costo secondo le indicazioni della stazione appaltante, prima del previsto controllo da parte della stazione appaltante e della successiva emissione degli stati di avanzamento;
 - 23) il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti ecc. e il loro smaltimento;

- 24) l'appaltatore dovrà comunicare i nominativi dei saldatori che dovranno operare nei lavori in oggetto del presente Accordo Quadro: detto personale potrà essere sottoposto ad una prova di saldatura ossiacetilenica, una elettrica ed una a PE al termine delle quali la stazione appaltante esprimerà l'accettazione o meno del personale medesimo;
- 25) l'obbligo permanente di fornire le squadre complete e operative per ogni intervento di manutenzione acquedotto o fognatura;
- 26) l'organizzazione del cantiere secondo l'impegno previsto dall'entità delle opere, con adatti mezzi di trasporto del personale, dei materiali e delle attrezzature di cantiere (compreso il contenitore termico per il mantenimento in temperatura del conglomerato bituminoso), la conduzione dei lavori, del personale, dei materiali, delle protezioni, della segnaletica, orizzontale e verticale, del movierato e/o dell'impiego di impianto semaforico mobile necessario e concesso per la deviazione/regolazione del traffico durante i lavori, delle recinzioni o limitazioni dell'area di cantiere e di quant'altro necessario per consegnare l'opera finita secondo le disposizioni impartite; l'appaltatore, o suo rappresentante, riceverà disposizioni dal personale di CITL preposto e dovrà svolgere la sua attività senza costi aggiuntivi; l'appaltatore provvederà direttamente anche alla fornitura di acqua ed energia elettrica, qualora queste siano necessarie e non siano altrimenti disponibili sul posto;
- 27) l'onere della rapida formazione di uno o contemporaneamente di più cantieri attrezzati ed indipendenti in relazione all'entità dell'opera, anche a semplice richiesta della direzione lavori, per il rispetto del programma e dei tempi previsti per la ultimazione dei lavori, con tutti i mezzi necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di tali cantieri;
- 28) l'onere della reperibilità sulle 24 ore, 365 giorni all'anno, con obbligo di intervento anche immediato e comunque con le tempistiche previste dal presente Capitolato o, se minori, offerte in sede di gara;
- 29) le spese per illuminazione e supplementi di paga agli operai per eventuali turni notturni in giorni feriali o festivi e/o comunque oltre il normale orario di lavoro;
- 30) le spese per gli eventuali danni o rotture di qualsiasi tipo dovute alla inosservanza delle norme di procedura e cautela prescritte per la esecuzione dei lavori e quelle per i relativi interventi di riparazione: tali spese, se inerenti a strutture della stazione appaltante, saranno addebitate all'appaltatore e dedotte dall'ammontare dei vari stati di avanzamento;
- 31) le spese per il tamponamento temporaneo di fogne per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori e alla loro rimessa in esercizio e sistemazione;
- 32) il ripristino e l'integrazione, allo stato originario, di quelle parti delle opere che vengano demolite o comunque alterate;
- 33) le spese per la fornitura di tutti i materiali di consumo, compresi gli elettrodi rivestiti, idonei al tipo di lavoro di saldatura da eseguire, secondo le indicazioni della direzione lavori;
- 34) tutte le spese occorrenti per il ripristino dei rivestimenti siano essi in PE che in lana di vetro imbevuto in bitume ossidato;
- 35) le spese per la fornitura di canapa, mastice a base siliconica, bombole di GPL per il ripristino del rivestimento; bombole di ossigeno, acetilene, ferro per saldare, motosaldatrici, motocompressori, pompe elettriche o a scoppio, funzionanti compreso carburanti, lubrificanti, energia, nonché le attrezzature per saldatura, tagli ossiacetilenici, sagomature, ecc.;
- 36) la fornitura dei materiali, degli accessori e dei particolari, anche se non espressamente citati nell'Elenco Prezzi Unitari ma necessari al regolare e corretto completamento e funzionamento delle opere oggetto dell'appalto;
- 37) le spese per carico, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta e dei rifiuti;
- 38) la preventiva presa di contatto con il Comando di Polizia Locale per la programmazione dei lavori secondo le modalità e tempi opportuni e necessari, ed in particolare modo in corrispondenza di incroci (relativamente alla definizione di sensi unici alternati, chiusure parziali o totali del traffico, ecc.); la richiesta e l'ottenimento delle conseguenti ordinanze di chiusura/deviazione/modifica della viabilità pubblica nonché dei permessi di transito e/o sosta degli automezzi; copia delle richieste e delle ordinanze deve essere inviata per conoscenza a CITL per il monitoraggio dei tempi previsti dall'AEEGSI per l'esecuzione degli interventi;
- 39) le spese per l'esecuzione di tutte le prove ed operazioni di collaudo dei tronchi di tubazione fuori scavo, dei tratti parziali di tubazioni interrate e per il collaudo generale, compreso la fornitura di idonei manometri e manografi registratori completi di rubinetti ed accessori d'uso e per il collegamento alle tubazioni da collaudare, nonché quelle per le prove di accettabilità dei saldatori e per il prelievo e controllo di accettabilità (anche distruttivo) delle saldature dei campioni designati dalla direzione lavori (fuori scavo o interrate);
- 40) le spese per esperienze, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali forniti dall'appaltatore agli Istituti di prova indicati da CITL, nonché il pagamento delle relative spese e tasse per le analisi e prove di laboratorio per l'accertamento dei requisiti e delle caratteristiche del Materiale impiegato con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del personale della stazione appaltante e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; per i carotaggi per il prelevamento dei campioni di conglomerato bituminoso l'appaltatore deve garantirne l'esecuzione fino ad un max di 20 campioni, fermo restando che in caso di richiesta di un numero superiore da parte di CITL, questi ultimi verranno compensati al costo di mercato;
- 41) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che dovrà

trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo; tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia richiesta;

- 42) l'onere e l'obbligo di predisporre e/o revisionare il piano operativo di sicurezza e la sua applicazione durante l'esecuzione dei lavori, se richiesto dalla stazione appaltante o dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione da questa nominato;
- 43) nel caso di cantieri fissi, la fornitura del cartello indicante: la natura e l'importo dei lavori, il nome della stazione appaltante, il nome dell'appaltatore, il nome delle eventuali Imprese subappaltatrici, il nome del direttore dei lavori, il nome del direttore di cantiere, il nome del responsabile di cantiere, la durata prevista dei lavori, i numeri telefonici dei sopraluoghi, il nominativo ed il recapito telefonico del reperibile del cantiere oltre l'orario normale di lavoro;
- 44) l'accatastamento dei materiali in idonee aree, reperite a cura dell'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, con l'attenzione alla formazione di catasti secondo criteri dettati dalla ditta fornitrice e/o per la salvaguardia dell'incolumità di persone e cose;
- 45) il conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- 46) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possono recare danni, da effettuare tramite pompe o altri mezzi;
- 47) la pulizia finale (o anche intermedia nel caso di cantieri di durata superiore alla giornata) dell'area interessata dall'intervento, anche al fine di mantenere la sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità;
- 48) il tempestivo approvvigionamento dei materiali necessari per l'esecuzione delle opere, compresi trasporti, movimentazione e sollevamento degli stessi;
- 49) la disposizione in cantiere di idonee e qualificate maestranze e di idonee attrezzature in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al direttore dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- 50) l'obbligo di comunicare, tramite fax, l'apertura dei cantieri giornalieri alla stazione appaltante, alla Polizia ed Ufficio Tecnico Comunali e qualora la strada interessata sia di competenza Provinciale e/o Statale, ai rispettivi Uffici Tecnici, nei modi indicati dalle autorizzazioni rilasciate dagli stessi;
- 51) l'esecuzione delle operazioni di messa in disservizio e di successiva messa in servizio delle reti idriche (chiusura, apertura e spurgo finale) nel caso in cui la stazione appaltante (in base al tipo di intervento) decida di demandare l'onere a carico dell'appaltatore;
- 52) le riunioni e gli incontri espressamente richiesti dalla stazione appaltante, sia presso la sede di quest'ultima sia presso i siti di intervento sia presso gli uffici dei comuni, per la verifica dell'andamento qualitativo e quantitativo dei lavori e del contratto in generale;
- 53) tutti gli altri oneri indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Elenco Prezzi Unitari e nel Fascicolo della Sicurezza o da questi documenti richiamati.

Inoltre sono a carico dell'appaltatore:

- 1) la fornitura delle tubazioni e di tutto il materiale occorrente per la realizzazione degli allacciamenti e di eventuali condotte stradali di acquedotto/fognatura (se non diversamente indicato nella lista di affidamento lavori);
- 2) la fornitura di curve stampate di acciaio, flange, controflange, fondelli, ecc., valvole e/o saracinesche, giunti dielettrici, eventuali pezzi speciali, manicotti saldabili, e raccorderia varia ove occorra, materiali per guarnizioni, ecc.;
- 3) la fornitura di manicotti e fasce termorestringenti per la esecuzione delle fasciature dei giunti e delle riprese del rivestimento protettivo dei tubi di acciaio rivestito;
- 4) la fornitura di tubi guaina in PVC nei diametri e quantità necessari per la protezione delle tubazioni in corrispondenza degli attraversamenti ed intersezioni con altre strutture interrato (cavi ENEL, TELECOM, Telefoni di Stato, Illuminazione Pubblica e simili; tubazioni di Acqua e Gas, Fognature, ecc.) e per il ripristino dei fognoli;
- 5) la fornitura di cemento, rena, mattoni, canalette di calcestruzzo prefabbricate e altri manufatti necessari, tubi di cemento per il ripristino di fognature, qualora ciò sia reso necessario e indispensabile per il passaggio a quota obbligata delle condotte;

la fornitura di mattonelle di cemento, di piastrelle di gres, di lastre in pietra, marmo, porfido ecc., per il ripristino dei marciapiedi e delle pavimentazioni stradali.

Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo e dalle disposizioni contrattuali si è tenuto conto nell'Elenco Prezzi Unitari e nel Fascicolo della Sicurezza, perciò l'appaltatore null'altro potrà chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, CITL avrà il diritto, previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto entro il termine fissato, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo l'addebito in capo all'appaltatore maggiorato di un importo del 15% (quindici per cento).

ART. 20 – ONERI E FORNITURE A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Le operazioni di messa in disservizio e di successiva messa in servizio delle reti per eseguire i lavori sono sempre coordinate dal personale della stazione appaltante, preventivamente concordando con l'appaltatore i tempi e le modalità di intervento. Nel caso di interventi ritenuti ordinari ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, quest'ultima può limitarsi a fornire le indicazioni necessarie affinché l'appaltatore proceda autonomamente senza il materiale intervento del personale di CITL.

I materiali e le forniture eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante devono essere presi in consegna dall'appaltatore il quale provvederà a sua cura e spese alla pesatura e misurazione; allo scarico e trasporto ai propri magazzini, silos, depositi, al relativo immagazzinamento o accatastamento, alla selezione ed al successivo trasporto al luogo di impiego.

L'appaltatore, all'atto della presa in consegna dei suddetti materiali, è tenuto a verificarne il perfetto stato, a segnalare immediatamente alla stazione appaltante i difetti riscontrati e ad assumersi da quel momento ogni onere e conseguenza derivante da difetti non denunciati. Eventuali denunce successive alla presa in consegna dei detti materiali, relative a difetti riconosciuti o riconoscibili in tale momento, non verranno ricevute dalla stazione appaltante e, conseguentemente, sarà cura ed onere dell'appaltatore provvedere alla sostituzione dei materiali stessi, assumendosene il relativo costo.

L'appaltatore è sempre responsabile della perfetta conservazione dei materiali ricevuti in consegna dalla stazione appaltante. I materiali non utilizzati saranno restituiti alla stazione appaltante a cura dell'appaltatore nel luogo indicato dalla stazione appaltante medesima.

All'appaltatore è fatto divieto di asportare e/o occultare materiali forniti dalla stazione appaltante e non utilizzati, pena la risoluzione di diritto del contratto per frode, il risarcimento del danno e le conseguenti azioni che la stazione appaltante ritenesse di intraprendere.

E' inoltre a carico della stazione appaltante l'IVA sulle fatture del materiale che questa intende mettere direttamente a disposizione.

ART. 21 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

E' obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, e per evitare danni a persone e a cose di cui sarebbe unicamente responsabile. L'appaltatore deve adottare tutte le opere provvisorie (compresa adeguata segnaletica prodotta da costruttori autorizzati) e tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare danni a persone, cose e materiali; deve usare attrezzature dotate di tutti gli organi previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Resta pertanto inteso che l'appaltatore assume ogni più ampia responsabilità sia civile sia penale in caso di infortuni e danni a terzi, della quale responsabilità si intende sollevata la stazione appaltante e il personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori.

L'appaltatore si obbliga pertanto a osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative sufficienti a sostenere danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo le dovute coperture assicurative, come indicate al precedente art. 5.

ART. 22 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166 del DPR 207/2010, con esclusione delle forniture non ancora posate.

ART. 23 – RINVENIMENTI

Nel caso di ritrovamenti di oggetti di valore di interesse storico, artistico o archeologico, residuati bellici di qualsivoglia natura, l'appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla direzione lavori, sospendendo i lavori nel luogo del ritrovamento, e a provvedere alla conservazione/messa in sicurezza degli oggetti/ordigni bellici ritrovati.

I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine della direzione lavori, su espressa autorizzazione della competente Soprintendenza o delle altre autorità preposte.

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato o al proprietario del sedime a termini di Legge, appartiene all'appaltatore la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire negli scavi e comunque nella zona dei lavori.

All'appaltatore spetta il rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e solo per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione appaltante o delle autorità preposte. Non saranno riconosciuti maggiori oneri per rallentamenti e/o sospensioni dovute a ritrovamenti. L'appaltatore darà le prestazioni necessarie per eventuali scavi richiesti dalla competente Soprintendenza o delle altre autorità preposte.

ART. 24 – TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DEI RIPRISTINI

Tutti i lavori, esclusi quelli non programmabili, urgenti ed inderogabili a tutela della sicurezza, quali ad esempio fughe stradali, voragini causate da cedimenti di condotte fognarie o emergenze in genere, verranno

consegnati all'appaltatore con cadenza settimanale anche non continuativa, compilando apposita scheda/verbale. Tutte le opere devono essere iniziate ed ultimate entro i termini indicati nel verbale di consegna: detti termini vengono stabiliti dalla stazione appaltante in base alle esigenze aziendali, alla carta dei servizi e comunque in modo ragionevolmente tale da consentire all'appaltatore l'esecuzione a perfetta regola d'arte. Nell'ambito del programma stabilito l'appaltatore è tenuto ad informare con almeno 24 ore di anticipo la direzione lavori in merito alla località e zona di scavo, al fine di permettere il giusto coordinamento tra le squadre di lavoro dell'appaltatore stesso e quelle di CITL. In detto tempo è compreso quello occorrente per la scelta delle soluzioni tecniche esecutive, per l'impianto del cantiere (escluso quello per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura) e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, compresa la procedura per la valutazione degli oneri della sicurezza contenuta nell'allegato Fascicolo della Sicurezza cui si fa espresso rinvio.

Sui lavori eseguiti, entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dopo la chiusura dello scavo, deve essere realizzato il binder mediante utilizzo di conglomerato steso a caldo. Il ripristino finale del tappeto di usura stradale, se previsto, dovrà essere eseguito normalmente non prima di 180 giorni consecutivi dalla fine di ogni singolo intervento, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e comunque sempre secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli enti proprietari delle strade (se più restrittive). La stazione appaltante può richiedere l'esecuzione dei ripristini entro termini temporali inferiori (al limite il giorno stesso del rinterro) nel caso di speciali esigenze dettate dalla necessità di garantire la sicurezza della viabilità o per altre motivate ragioni.

L'appaltatore provvederà all'organizzazione dei lavori ricorrendo se necessario a più turni giornalieri e/o più cantieri per assicurare l'ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti.

Il referente della stazione appaltante, anche a mezzo di personale aziendale all'uopo dedicato, ordina il lavoro all'appaltatore; a lavori ultimati l'appaltatore deve dare comunicazione scritta dell'avvenuto termine.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'appaltatore medesimo, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato rispetto ai vari programmi settimanali dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

ART. 25 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento entro congruo termine dal suo ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte, imprese o forniture.

I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura del personale della stazione appaltante, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire tempestivamente al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso, o dal suo delegato;

qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali saranno ritenuti riconosciuti ed accettati dalla stazione appaltante. La sospensione ha validità dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non sono riconosciute valide sospensioni e, pertanto, senza alcuna efficacia i relativi verbali, quelle prive di adeguate motivazioni o di motivazioni non riconosciute valide dal responsabile del procedimento, con annotazione apposte in calce ai singoli verbali di sospensione.

Le parti, di comune accordo in base alla particolare natura del presente appalto, possono stabilire modalità semplificate di gestione delle sospensioni e riprese dei lavori, con particolare riferimento alla gestione del programma settimanale dei lavori programmabili.

In ogni caso le sospensioni comportano la completa ed efficace messa in sicurezza del cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, che ne rimane l'unico ed esclusivo responsabile.

ART. 26 – FINE DEI LAVORI

Le attività oggetto del contratto devono essere ultimate entro i termini che verranno indicati, di volta in volta, dalla stazione appaltante. Nelle ipotesi di esecuzione di lavori in via d'urgenza, questi dovranno essere eseguiti immediatamente dopo la richiesta di CITL.

L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione di CITL, al termine dei lavori, tutto quanto oggetto dell'appalto, integro, nuovo, ultimato e posato a perfetta regola d'arte, funzionante.

I lavori relativi ad ogni singolo intervento (programmato o d'urgenza) si intenderanno ultimati dopo la realizzazione di tutte le lavorazioni connesse, compresi i ripristini definitivi, salvo diversa disposizione scritta della stazione appaltante in casi del tutto residuali. L'ultimazione di ciascun lavoro deve risultare da relativo certificato o documento equivalente.

Al termine dei lavori, accertata la possibilità di collaudare l'opera, l'appaltatore invierà comunicazione scritta alla direzione lavori della loro ultimazione.

La fine lavori complessiva del contratto avviene all'esaurimento dell'importo dell'accordo quadro, fatta salva la possibilità dell'aumento del "quinto d'obbligo" e/o della "prorogatio temporanea".

ART. 27 – CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Il conto finale (complessivo del contratto) verrà compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 è previsto che il certificato di regolare esecuzione verrà redatto entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori appaltati; trascorso tale termine l'appaltatore avrà comunque diritto alla restituzione delle ritenute a garanzia salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell'appaltatore medesimo e salve le garanzie da presentare al termine dell'esecuzione del contratto.

Nelle operazioni di collaudo saranno verificate le caratteristiche dei materiali, le prestazioni e la documentazione rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o dall'Elenco Prezzi Unitari. L'appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, personale, mezzi, strumenti e quant'altro necessario alle operazioni di collaudo.

Le attività oggetto del contratto si intendono approvate e, quindi, accettate dalla stazione appaltante, anche ai fini della liquidazione dei compensi previsti nel contratto, mediante il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della direzione lavori, oppure, ove occorra o la stazione appaltante stessa lo ritenga opportuno, il formale collaudo dell'opera e/o del lavoro, anche da parte di organismo tecnico diverso dalla direzione lavori; nel caso di opere sottoposte a collaudo tali operazioni dovranno essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il contenuto, le modalità e le caratteristiche dei collaudi saranno determinati dalla stazione appaltante in relazione al particolare tipo di attività, lavoro e opera oggetto del contratto.

ART. 28 – GARANZIA DELLE OPERE E CONTROLLI

28.1 – GARANZIA DELLE OPERE

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle ditte costruttrici o fornitrici dei manufatti, apparecchiature, attrezzature e materiali vari impiegati nell'opera, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. Conseguentemente l'appaltatore assume l'obbligo di effettuare, durante il periodo di garanzia, a sua cura e spese e nei tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria modifica, messa a punto, regolazione, sostituzione, rifacimento o riparazione delle opere e materiali vari e ogni altra riparazione o sostituzione che siano da far rientrare nella garanzia stessa.

Il periodo di garanzia, salvo quanto previsto al successivo comma, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole, a seconda del tipo di attività svolta. Il periodo di garanzia sarà, però, di dieci anni nelle ipotesi previste all'art. 1669 del Codice Civile (Rovina e difetti di cose immobili).

I risultati positivi di eventuali verifiche che venissero effettuate dalla stazione appaltante non fanno venire meno le responsabilità dell'appaltatore conseguenti a vizi occulti delle opere e/o comunque attività eseguite o conseguenti a difetti non rilevabili in sede di accertamento, relativi alle attività oggetto dell'appalto.

Per l'intera durata del periodo di garanzia l'appaltatore sarà comunque responsabile ad ogni effetto degli eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzione dei lavori o per le cause da essa conseguenti.

In particolare l'appaltatore dovrà demolire e rifare a totale sue spese le opere che, a giudizio della stazione appaltante, risultassero essere state eseguite senza il rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni date dalla stazione appaltante medesima e/o con materiali difettosi e/o in quantità e/o qualità inferiori in confronto alle prescrizioni o alle norme tecniche di esecuzione, come anche specificato al successivo paragrafo 28.2.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere da parte di terzi o attribuibili all'azione di terzi.

Resta espressamente pattuito che CITL SRL, in tutti i casi in cui l'appaltatore ometta prestazioni derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, avrà diritto di disporre della cauzione e/o delle ritenute a tal fine predisposte e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

28.2 – CONTROLLI

In generale la stazione appaltante, a mezzo del direttore dei lavori o del proprio referente, ha la facoltà di ordinare, nel corso o al termine dei lavori, qualsiasi tipo di accertamento o verifica (sondaggi, scavi e verifiche, prelievi e relative prove su campioni, controlli anche distruttivi, ecc.) sulle opere in corso di esecuzione o già eseguite. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Qualora le opere, a giudizio della stazione appaltante, siano state eseguite senza la necessaria diligenza o senza rispettare le dimensioni di progetto, o le norme tecniche di esecuzione, o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alle riparazioni e alle modifiche occorrenti e, se necessario, anche alla loro demolizione e rifacimento.

Tutte le prove sopradette dovranno essere fatte in presenza di un rappresentante della stazione appaltante e di un rappresentante dell'appaltatore, e per ogni prova si dovrà stendere su apposito registro un verbale.

In particolare la stazione appaltante avrà la facoltà di prelevare campioni di saldatura, da sottoporre a prove, distinguendo, per il polietilene, quelle realizzate con saldatura di testa e quelle realizzate mediante manicotti elettrosaldabili. Ogni campione dovrà essere contrassegnato mediante scritte indelebili, con il luogo di provenienza e il numero progressivo di prelievo. Qualora le saldature risultassero difettose, l'appaltatore provvederà alla immediata sostituzione dei saldatori che hanno eseguito il lavoro. Le saldature precedentemente eseguite dagli operatori di cui sopra, dovranno essere rifatte a cura e spese dell'appaltatore.

L'appaltatore infine è tenuto all'esecuzione, a sue spese ai sensi dell'art. 15 del DM 145/2000, presso un laboratorio prove materiali autorizzato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche anche non previste dal presente Capitolato, ma ritenute necessarie dalla stazione appaltante o dal collaudatore per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Qualora l'appaltatore non provveda a pagare entro 60 giorni le spese relative alle prove, queste verranno conteggiate in detrazione dal successivo stato di avanzamento lavori, maggiorate delle spese generali del 20% (venti per cento).

C APO III – CONTABILITA', PAGAMENTI, PENALI, SUBAPPALTO

ART. 29 – PREZZI D'APPALTO

I prezzi unitari stabiliti dall'Elenco Prezzi Unitari e dal Fascicolo della Sicurezza si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati dall'appaltatore singolarmente e nel loro complesso convenienti, tali da consentire i ribassi offerti e da compensare tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e dal contratto.

L'appaltatore non può pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioè per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del lavoro.

Nei prezzi esposti si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione alcuna, tutti gli oneri e gli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al contratto, quelli indicati nell'Elenco Prezzi Unitari, nel Fascicolo della Sicurezza e ogni spesa, fornitura dei materiali, consumi, manodopera, trasporto, spesa di smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, ogni intervento e protezione al fine della sicurezza del personale (ad esclusione di quelli imprevisi sopraggiunti in corso d'opera che saranno eventualmente pattuiti e regolati in via complementare), qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato e funzionante, nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle indicazioni particolari dell'Elenco Prezzi Unitari e del Fascicolo della Sicurezza.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati di volta in volta, la qualità migliore dei materiali, le variazioni più accurate di quelle prescritte, mentre saranno rifiutati i lavori non corrispondenti per qualità, dimensione o altro a quanto stabilito, a meno che, per le opere di importanza secondaria, IL CITL ne ammetta la tolleranza, applicando però nella contabilità, il congruo diffalco.

Il prezzo non varierà ancorché l'appaltatore dovesse eseguire una parte dei lavori programmabili, previa autorizzazione scritta dalla direzione lavori, in ore festive e in ore notturne, allo scopo di ultimare le opere negli eventuali termini stabiliti.

Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso e restano fissi ed Invariabili.

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità del contratto e non si applica alcuna revisione dei prezzi.

ART. 30 – LAVORI NON CONTEMPLATI NELL'ELENCO PREZZI

Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi Unitari o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati seguendo le disposizioni contenute all'art. 163 del D.P.R. 207/2010. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d'asta praticato in sede di offerta.

si riserva la facoltà di procedere all'affidamento ad altre imprese di opere pertinenti con quelle del presente Capitolato che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualunque natura.

ART. 31 – RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del documento o dalla disposizione della stazione appaltante a cui si vuole opporre riserva o comunque dall'evento ritenuto lesivo. Resta contrattualmente stabilito che non saranno ammissibili richieste postume e che eventuali riserve non tempestivamente comunicate si intenderanno prive di qualsiasi

efficacia.

Per le riserve relative alla contabilizzazione dei lavori, operando con un sistema di stati di avanzamento mensili, il termine dei 15 giorni sopra esposto si intende decorrente dalla data di ricevimento (anche a mezzo e-mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso dalla stazione appaltante.

Per le riserve relative all'applicazione delle penali, deve essere seguita, a pena di decadenza, la speciale procedura illustrata al successivo art. 32.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 159 del DPR 207/2010, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e restituita dall'appaltatore ai sensi dell'art. 152, comma 3, del DPR 207/2010.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di servizio e penali devono essere iscritte anche negli elaborati di contabilità mensile all'atto della firma immediatamente successiva all'atto cui si vuole opporre riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni fissato. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'art. 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico mensile dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo originariamente liquidato in misura compresa tra il 5 e il 15% per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. Diversamente si applica l'art. 41 del Capitolato.

ART. 32 – PENALI

Qualora l'appaltatore non accetti l'appalto, gli verrà addebitato, a titolo di risarcimento danni, il maggior onere derivante a CITL per l'affidamento dei lavori in oggetto ad altra ditta e si procederà all'escussione della garanzia/cauzione disponibile al momento.

Nel caso in cui l'appaltatore receda dal contratto prima della sua naturale scadenza, sarà obbligato al pagamento a CITL, a titolo di risarcimento, della somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale, tramite escussione della cauzione definitiva, salvo il maggior danno.

Oltre alle altre penali sopra indicate, sono previste anche le seguenti ulteriori penali nei rispettivi casi di inadempimento:

1) Ritardo dell'inizio dei lavori programmati:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell'inizio di ogni singolo lavoro come da programma o da verbale di consegna (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato). Si ricorda in particolare l'obbligo di cui al punto 50 del precedente art. 19 relativo alla tempestiva trasmissione dei fax di inizio cantiere. In caso di inottemperanza a tale obbligo CITL può rivalersi di eventuali penali comminateli dagli Enti preposti per le mancate trasmissioni.

2) Ritardo dell'inizio dei lavori in reperibilità :

€ 100,00 (euro cento) per ogni ora, o frazione di ora, di ritardo nell'inizio di ogni singolo lavoro in pronto intervento a partire dal tempo massimo previsto dal presente Capitolato o da quello offerto dall'appaltatore in sede di gara e comunque fino ad un massimo di sei ore dalla chiamata (per ogni ora/frazione di ora e per ogni evento riscontrato). Oltre le sei ore di ritardo si ricade nella fattispecie di "Mancata reperibilità".

3) Ritardo nell'ultimazione lavori:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori così come stabilito nella singola consegna/scheda lavori (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).

4) Mancata presenza incaricato dell'appaltatore:

€ 50,00 (euro cinquanta) per la mancata presenza dell'incaricato/referente dell'appaltatore presso la zona di intervento se richiesta la sua presenza dal personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

5) Mancata reperibilità o intervento urgente:

da € 500,00 (euro cinquecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) per la mancata reperibilità con conseguente mancato o ritardato inizio dei lavori urgenti, dopo le sei ore dalla chiamata, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato). Si somma alla penale per "Ritardo dell'inizio dei lavori in reperibilità".

6) Inadempienza nella composizione della squadra:

da € 100,00 (euro cento) ad € 300,00 (euro trecento) per l'inosservanza della composizione della squadra di lavoro rispetto ai minimi di capitolato, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

7) Inadempienza nella dotazione di mezzi, attrezzature, forniture:

da € 50,00 (euro cinquanta) ad € 500,00 (euro cinquecento) per l'inosservanza della dotazione di mezzi, segnaletica, forniture ed attrezzature rispetto ai minimi di capitolato, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

8) Rifiuto dell'esecuzione lavori:

da € 1.000,00 (euro mille) ad € 3.000,00 (euro tremila) per il rifiuto dell'esecuzione di lavori, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento

riscontrato).

9) Mancato o errato intervento di messa in sicurezza:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 2.000,00 (euro duemila) per il mancato o ritardato (oltre le sei ore) o errato intervento per la messa in sicurezza (posa segnaletica e/o ripristini) nel caso di avvallamenti su scavi eseguiti ed a seguito di richiesta della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

10) Inosservanza delle misure e procedure di sicurezza:

da € 100,00 (euro cento) ad € 1.000,00 (euro mille) nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza (se nominato) o la direzione lavori o il personale designato dalla stazione appaltante dovesse riscontrare il mancato utilizzo e/o l'irregolare adempimento delle misure di sicurezza e delle norme di buona tecnica e/o il mancato rigoroso, completo e regolare espletamento della procedura di cui all'art. 38.3, in base alla gravità dell'evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

11) Ritardo nel ripristino della pavimentazione stradale:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei ripristini del manto bituminoso o di qualsiasi altra pavimentazione stradale rispetto alle scadenze di capitolato, al netto delle eventuali proroghe concesse espressamente dalla stazione appaltante, fino ad un massimo di dieci giorni naturali e consecutivi (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato). Oltre il ritardo di 10 giorni si ricade nella fattispecie "Mancato o errato ripristino della pavimentazione stradale".

12) Mancato ripristino della pavimentazione stradale:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 2.000,00 (euro duemila) nel caso in cui il ritardo di cui al precedente punto 11) superi i 10 giorni naturali e consecutivi (per ogni evento riscontrato). Si somma alla penale per "Ritardo nel ripristino della pavimentazione stradale".

13) Errato ripristino della pavimentazione stradale:

da € 100,00 (euro cento) ad € 1.000,00 (euro mille) nel caso in cui la stazione appaltante ordinasse il rifacimento, anche parziale, dei ripristini del manto bituminoso o di qualsiasi altra pavimentazione stradale a causa della formazione di buche e/o avvallamenti pericolosi su interventi precedentemente eseguiti dall'appaltatore, anche al fine della messa in sicurezza delle aree manomesse (per ogni evento riscontrato).

14) Mancato o ritardato approvvigionamento materiali:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) nel caso di utilizzo della procedura di cui al precedente art. 12, proporzionalmente alla gravità dell'inadempimento, da valutarsi da parte di SICAM SRL, sia in termini quantitativi sia in termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).

15) Errata esecuzione o esecuzione non a regola d'arte dei lavori:

da € 150,00 (euro centocinquanta) ad € 3.000,00 (euro tremila), oltre all'integrale rifacimento del lavoro, nel caso di utilizzo di materiali (per qualità e quantità) e/o tipologia di posa e/o rinterri/ripristini e/o tracciati e quant'altro anche solo parzialmente non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o agli ordini impartiti e/o in generale non eseguiti a perfetta regola d'arte, da valutarsi da parte di CITL, sia in termini quantitativi sia in termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).

Qualora l'appaltatore non esegua, anche in parte, i lavori ordinati dalla stazione appaltante, la stessa si riserva di provvedere per proprio conto all'esecuzione d'ufficio addebitando all'appaltatore il costo dei lavori, le penali, gli eventuali maggiori costi rispetto ai prezzi contrattuali: il tutto aumentato del 20% (venti per cento) per spese generali.

Le penali, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti di ordinaria contabilità a debito dell'appaltatore.

Le penali hanno natura risarcitoria e non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione delle stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale l'appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla stazione appaltante.

Ogni contestazione sarà tempestivamente comunicata all'appaltatore che avrà 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per formulare le proprie controdeduzioni prima della definitiva decisione della stazione appaltante sull'irrogazione delle penali.

L'eventuale tolleranza della stazione appaltante rispetto ad inadempimenti dell'appaltatore o comportamenti di quest'ultimo in violazione delle disposizioni del contratto e/o del Capitolato, anche se protratta o reiterata, non potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal contratto e/o dal Capitolato o rinuncia alle azioni a tutela degli stessi (compresa l'applicazione delle penali), ovvero conferma dell'altrui interpretazione delle medesime disposizioni del contratto e/o del Capitolato. Inoltre qualora la stazione appaltante decidesse, a suo insindacabile giudizio, di non applicare in un primo momento l'eventuale penalità maturata o di non effettuare immediatamente la relativa trattenuta, ciò non potrà in nessun caso essere inteso come rinuncia da parte della stazione appaltante stessa all'applicazione delle penalità medesime.

In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo non esime l'appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni o oneri subiti dalla stazione appaltante in conseguenza degli inadempimenti dell'appaltatore medesimo.

ART. 33 – STATI DI AVANZAMENTO E PAGAMENTI

33.1 – CONTABILITA' E STATI DI AVANZAMENTO

Le norme per le misurazioni sono riportate a fianco di ciascun articolo dell'Elenco Prezzi Unitari. In assenza di precise condizioni di misura si seguono le norme riportate nel prezzario regionale o della CCIAA di Mantova.

I documenti contabili dei lavori saranno tenuti secondo il DPR 207/2010, con indicazione delle quantità di prestazioni effettuate, della località in cui le stesse sono state fornite e con la descrizione dell'opera. Le parti, di comune accordo in base alla particolare natura del presente appalto, possono stabilire modalità semplificate di gestione della contabilità dei lavori.

La contabilità degli interventi eseguiti viene gestita mediante la redazione di stati di avanzamento con cadenza mensile, normalmente entro il mese successivo a quello di competenza. Gli stati di avanzamento sono predisposti ed emessi dalla direzione lavori normalmente entro i 15 (quindici) giorni del mese successivo, previa esibizione da parte dell'appaltatore di tutti i rendiconti e di tutta la documentazione contabile necessaria, nelle forme e modalità previste dal Capitolato e con le eventuali migliorie offerte in sede di gara. Nel caso di carenza documentale i termini si intendono automaticamente sospesi fino al completamento dell'adempimento. Negli stati di avanzamento sono riportati, per i lavori a misura, le quantità che risulteranno effettivamente e regolarmente eseguite per ogni lavoro completato nel rispetto delle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Elenco Prezzi Unitari, al netto dei ribassi d'asta e di ogni ritenuta pattuita e vengono riportate le eventuali prestazioni in economia, queste ultime solo se specificatamente autorizzate dalla stazione appaltante.

Non possono essere contabilizzati ed inseriti nello stato di avanzamento mensile gli interventi non ancora ultimati, con particolare riferimento alla completa realizzazione dei ripristini stradali definitivi, salvo diversa e specifica disposizione della stazione appaltante in casi specifici e residuali (condizioni climatiche, esigenze della stazione appaltante, interferenze con altri lavori, ecc.). Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della direzione lavori e non conformi al contratto.

In esito alla redazione dello stato di avanzamento mensile la stazione appaltante procede ad emettere specifico certificato di pagamento, normalmente entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione da parte della stazione appaltante dello stato di avanzamento.

Per la speciale natura del presente appalto (lavori con andamento continuativo e intermittente nel tempo) non è previsto alcun premio di accelerazione e per l'anticipazione si applica l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 con la prescrizione che l'anticipazione, se richiesta, verrà calcolata e rilasciata sull'importo dei singoli ordini che costituiscono i "contratti applicativi" dell'Accordo Quadro.

33.2 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatture possono essere emesse solo in seguito al rilascio, da parte di SICAM SRL, del certificato di pagamento.

I pagamenti sono effettuati a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, a mezzo RiBa, escludendo la cessione del credito, e subordinatamente all'esito positivo delle seguenti verifiche:

- presentazione di regolare fattura fiscale, coerente con l'importo indicato nel certificato di pagamento;
- regolarità contributiva dell'appaltatore mediante acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- regolare situazione dei subappalti mediante trasmissione, da parte dell'appaltatore, di copia delle fatture quietanziate come da art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di irregolarità di una o più delle verifiche di cui sopra viene effettuato il blocco dei pagamenti.

Il pagamento degli acconti mensili e del saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile, come previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi sono volta per volta dedotti gli eventuali crediti di SICAM SRL verso l'appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità applicate all'appaltatore.

SICAM SRL si riserva di liquidare la rata finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaud.

L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni dall'accensione o dalla sua prima utilizzazione nel caso di correnti già esistenti, come previsto all'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

I pagamenti che superano l'importo di € 10.000,00, saranno eseguiti, oltre che nel rispetto delle norme sulla tracciabilità degli stessi anche nel rispetto dell'art. 48 bis del DPR 602/73 (verifica con l'agente della riscossione).

ART. 34 – SUBAPPALTO

Il subappalto è definito, disciplinato ed ammesso nei termini ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Le attività o lavori eventualmente eseguiti in subappalto dovranno essere realizzati da ditte in possesso dei necessari requisiti di legge.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto dettaglierà i prezzi offerti dal subappaltatore all'appaltatore;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali richiesti;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
- che l'appaltatore abbia inserito la clausola della tracciabilità dei pagamenti nei suoi sub-contratti.

L'affidatario del subappalto deve praticare all'appaltatore del contratto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Tale ribasso massimo dovrà essere convenientemente ridotto (fino anche ad essere annullato) quando nei confronti dell'appaltatore sia stata eseguita una verifica di congruità della sua offerta. In tale caso infatti un ulteriore ribasso, per essere ammissibile, deve anch'esso essere soggetto a verifica di congruità.

L'aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora il subappaltatore debba operare nei c.d. "luoghi confinati", deve dimostrare di essere abilitato, ai sensi del DPR 177/2011 e s.m.i., mediante presentazione alla stazione appaltante della relativa documentazione a comprova.

Qualora il subappaltatore debba operare nei c.d. "cantieri stradali", deve dimostrare di avere il personale informato, formato ed addestrato secondo il DM 04/03/2013 e s.m.i., mediante presentazione alla stazione appaltante della relativa documentazione a comprova.

L'appaltatore non può cedere o subappaltare i lavori che formano oggetto dell'appalto in percentuale superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Per la particolare strutturazione del presente Accordo Quadro, che comporta l'esecuzione di numerosi interventi di importo singolarmente sempre inferiore ad € 100.000,00 e inferiore al 2%, è prescritto che in detto limite percentuale del 30% devono intendersi ricompresi anche gli importi relativi ai subaffidamenti che sono oggetto di mera comunicazione da parte dell'appaltatore. Per ciascun subaffidamento l'appaltatore sarà tenuto a darne specifica comunicazione alla stazione appaltante, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento;
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subaffidataria;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- piano operativo di sicurezza dell'impresa subaffidataria (se richiesto dalla stazione appaltante).

L'appaltatore che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo, deve presentare alla stazione appaltante apposita documentata domanda in conformità alle Leggi vigenti. Il periodo di tempo necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non viene in alcun modo preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori, né può essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta.

Si precisa che in capo ai soggetti subappaltatori saranno effettuate le medesime verifiche dei requisiti previste per le ditte concorrenti.

In ogni caso l'affidamento dei lavori a ditte specializzate non esonera in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi assunti con il presente capitolato di appalto essendo esso unico e solo responsabile verso la stazione appaltante della buona esecuzione e della buona riuscita delle opere.

Nel caso di subappalti regolarmente autorizzati la perdita, da parte dell'appaltatore subappaltatrice, dei requisiti di idoneità tecnica ovvero dei requisiti previsti dalle leggi medesime determinerà l'automatica risoluzione del contratto di subappalto. Tale clausola dovrà essere prevista dall'appaltatore nel contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non potrà fondare alcun diritto dell'appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni, né la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori. L'appaltatore, consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori e cottimisti nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto apposita clausola con cui le parti di assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cui trattasi, di cui alla Legge 136/2010.

La stazione appaltante può richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento del subappaltatore per qualsiasi inosservanza alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, alle previsioni contenute

nelle specifiche voci dell'Elenco Prezzi Unitari o del Fascicolo della Sicurezza oppure per mancanza dei requisiti tecnici e professionali o per manifesta incapacità ad eseguire i lavori.

C APO IV – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

ART. 35 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

E' obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, al fine di evitare danni a persone e a cose dei quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unico responsabile.

Resta pertanto inteso che l'appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortuni, della quale responsabilità si intende sin d'ora sollevata SICAM SRL e il personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori.

L'appaltatore si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative necessarie e sufficienti a sostenere eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo altresì la relativa documentazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, alle norme in materia di previdenza ed assistenza a quelle in materia di disoccupazione involontaria, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

L'appaltatore deve in ogni caso presentare, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione assicurativa dell'appaltatore ed ogni altro documento gli venga richiesto, attestante la dimostrazione della posizione assicurativa del personale che sarà impegnato. Inoltre dovrà esibire, a richiesta della stazione appaltante, il Libro Unico del Lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore al rispetto delle norme contenute nel CC.NN.LL. vigente al quale lui ha l'obbligo di riferirsi, ovvero a contrattazione decentrata ove presente ed applicata e a tutte le altre norme attinenti direttamente o indirettamente al contratto di lavoro ancorché qui non citate, anche qualora egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti i CC.NN.LL. o receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dimensione dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

E' facoltà della stazione appaltante chiedere prima di ciascun pagamento la documentazione attestante il regolare adempimento da parte dell'appaltatore dei predetti obblighi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copia della documentazione bancaria e/o contabile attestante il regolare versamento delle retribuzioni; copia delle denunce mensili dei versamenti contributi previdenziali INPS e dei relativi versamenti; copia del modulo di autoliquidazione del premio INAIL e dei relativi versamenti).

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertati da CITL o segnalati dalla Direzione Provinciale del Lavoro o dalla competente Azienda Sanitaria Locale, sarà comunicata all'appaltatore l'inadempienza accertata, provvedendo ad una idonea detrazione sui pagamenti. Detta detrazione sarà del 20% (venti per cento) sull'importo delle fatture emesse, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dagli Organi di Vigilanza non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni a SICAM SRL, né avrà titolo al risarcimento di danni.

L'appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l'appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere.

Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell'appaltatore e si intendono integralmente compensati, quali oneri di contratto, con il prezzo offerto.

All'atto della verifica dei requisiti tecnici da parte di SICAM SRL potranno essere richiesti e dovranno essere forniti: la posizione assicurativa dell'appaltatore e ogni altra informazione riguardante il trattamento del personale dipendente.

L'appaltatore sarà responsabile, nei riguardi di SICAM SRL, della osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti e lavoratori autonomi; tutto ciò senza pregiudizio degli altri diritti di CITL.

ART. 36 – MISURE DI SICUREZZA

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto ancora applicabile e per quanto non diversamente stabilito nel presente Capitolato, ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono integralmente compresi, espressi e compensati nei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso d'asta offerto, ed al Fascicolo della Sicurezza i cui prezzi non sono sottoposti ad alcun ribasso:

- 1) gli oneri atti a garantire la vita e l'incolumità psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, al fine di evitare danni a persone e a cose per i quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unicamente responsabile;
- 2) le spese per l'esecuzione ed esercizio di impianti ed opere provvisori, qualunque sia la loro entità, anche per deviare correnti d'acqua o provvedere agli esaurimenti delle acque stesse da ogni provenienza, al fine di poter svolgere l'attività oggetto d'appalto;
- 3) gli oneri necessari all'osservanza delle misure previste dall'appaltatore nel piano sostitutivo di sicurezza P.S.S., che dovrà essere consegnato prima dell'inizio dei lavori;
- 4) l'ottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni, oltre a quelle già disponibili, concessioni o altro, necessarie per l'esecuzione dell'opera;
- 5) gli oneri necessari per il rispetto delle ulteriori misure di sicurezza qualora essi siano stati individuati e quantificati nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- 6) per il personale impiegato si dovrà garantire l'impiego di idonei ed adeguati D.P.I. nonché il Pacchetto di Medicazione per il primo soccorso adeguato alla squadra di lavoro;
- 7) l'organizzazione del cantiere secondo l'impegno previsto dall'entità delle opere, con adatti mezzi di trasporto del personale, dei materiali e delle attrezzature di cantiere, la conduzione dei lavori, del personale, dei materiali, delle protezioni, della segnaletica, orizzontale e verticale, delle recinzioni o limitazioni dell'area di cantiere e di quant'altro necessario per consegnare l'opera finita secondo le disposizioni impartite. L'appaltatore, o suo rappresentante, potrà ricevere in taluni casi disposizioni dal personale preposto della stazione appaltante e dovrà svolgere la sua attività senza costi aggiuntivi. L'appaltatore provvederà direttamente anche alla fornitura di acqua ed energia elettrica, qualora queste siano necessarie e non siano altrimenti disponibili sul posto;
- 8) le spese necessarie alla delimitazione dell'area di cantiere, alla posa dei cartelli di divieto di accesso agli estranei e ogni altro cartello necessario per evitare danni a persone e/o cose e di tutti gli accessori necessari per l'allestimento del cantiere stradale in sicurezza;
- 9) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di pulizia dei locali o baracche ad uso ufficio per il personale di SICAM SRL, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato.

Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nel Fascicolo della Sicurezza.

ART. 37 – NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative agli specifici lavori appaltati, oggi vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici (compresi i lavoratori autonomi) compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'appaltatore

capogruppo-mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a dare avviso alla stazione appaltante di quelle misure di carattere eccezionale, che possono avere influenza sull'andamento dei lavori, ma che ritiene di assumere per salvaguardare l'incolumità delle persone. E' in ogni caso fatta salva la normale azione di vigilanza e controllo sull'attività dell'appaltatore: SICAM SRL ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti inerenti all'osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, ad Enti Pubblici o consulenti privati di propria fiducia. In questo caso l'appaltatore è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione del caso che gli saranno richieste. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti, ovvero il piano sostitutivo di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 38 – PIANI DI SICUREZZA E PROCEDURE

38.1 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS

Nel caso in cui sia prevista la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, anche in corso d'opera, l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui al punto 3.2 dell'Allegato XV del D.Lgs.

81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza è da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto, o del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 5, e 6, comma 1-bis, del D.Lgs.

81/2008.

38.2 – PROCEDURA DI SICUREZZA

Si richiama integralmente la procedura di affidamento dei lavori (programmati e in pronto intervento) contenuta nel Fascicolo della Sicurezza, che deve essere perfettamente coordinata con le modalità di gestione del contratto e di esecuzione dei lavori (dalla programmazione all'ultimazione).

38.3 – DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Nel caso in cui risulti necessaria la designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), questo sarà nominato dalla stazione appaltante e provvederà alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con determinazione di eventuali ulteriori oneri della sicurezza aggiuntivi rispetto alle previsioni generali di Capitolato. Lo schema generale del PSC è riportato nel Fascicolo della Sicurezza: esso sarà compilato, adeguato e applicato ricorrendone le necessità; in tal caso l'appaltatore dovrà adeguare il proprio POS e rispettare tutti i dettami del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

38.4 – CONTROLLI

Il coordinatore per la sicurezza (se nominato), oppure la direzione lavori o il tecnico preposto di CITL hanno la facoltà di controllare la presenza, lo stato di efficienza e il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, i presidi di pronto soccorso e quant'altro espressamente previsto nel Fascicolo della Sicurezza ivi compreso il rigoroso, completo e regolare espletamento della procedura di cui al precedente art. 38.2.

Il riscontro di eventuali violazioni della norme di legge in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori o delle prescrizioni del presente Capitolato potrà comportare:

- l'applicazione della penale prevista all'art. 32;
- l'emissione di una nota di contestazione all'indirizzo di operatori o preposti;
- la sospensione del lavoro e l'allontanamento dal cantiere del personale dell'appaltatore o del subappaltatore fino a che la condizione si sia regolarizzata adottando le necessarie misure di sicurezza: queste sospensioni non comporteranno modifiche alla data entro la quale il lavoro dovrà essere terminato e consegnato;
- nei casi più gravi vi è la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi della normativa vigente.

C APO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 39 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO – ESECUZIONE D'UFFICIO

Ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai

sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante deve risolvere il contratto di diritto e senza ulteriore motivazione nei seguenti casi:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80;
- c) sia accertata la nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) sia accertata la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi considerati di "grave inadempimento":

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o delle forniture;
- b) inadempimento o mancato rispetto degli ordini di servizio emanati dalla direzione dei lavori o dalla stazione appaltante, secondo quanto prescritto al successivo articolo 37;
- c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi o ordini di servizio, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni o ordini di servizio fatteggi al riguardo dalla direzione dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o di progetto e allo scopo dell'opera;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- k) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;

m) mancanza o mancato rispetto dell'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico di CITL e nel Modello ex 231.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 la contestazione degli addebiti all'appaltatore avviene assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio avviene mediante semplice comunicazione, inviata anche a mezzo PEC, e senza necessità di ulteriori adempimenti e/o di particolari formalità legali, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la direzione dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, qualora particolari situazioni o mutamenti aziendali o nei programmi di lavoro lo imponessero o per motivi di interesse pubblico, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 109 medesimo.

ART. 40 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, pena la risoluzione del medesimo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione del credito è regolata dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 ed è in ogni caso ammessa solo se autorizzata per iscritto da CITL.

ART. 41 – CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all'arbitrato. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Mantova ed è esclusa la competenza arbitrale. Non sono applicabili gli artt. 207-209-210 del D.Lgs. 50/2016.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 42 – DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti contrattuali, l'appaltatore adempirà eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata da:

- Contratto di appalto;
- Capitolato Speciale di Appalto per il Titolo I;
- Elenco Prezzi Unitari e Fascicolo della Sicurezza;
- Capitolato Speciale di Appalto per il Titolo II.

In ogni caso si ritiene prevalente la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato previsto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, di ragionevolezza e di rispetto per l'ambiente.

ART. 43 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Capitolato Speciale di Appalto, si fa riferimento (elenco indicativo e non esaustivo):

- D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento ai settori speciali;
- DPR 207/2010 (ove richiamato e applicabile ai settori speciali);
- D.Lgs. 152/2006;

- DM 145/2000 per quanto ancora applicabile e per quanto non diversamente stabilito nel presente Capitolato e nel contratto;
- D.Lgs. 81/2008;
- Legge 136/2010;
- DPR 177/2011;
- D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- DPR 120/2017.

Per tutto quanto non espressamente indicato nell'elenco di cui sopra, si deve far riferimento alla normativa vigente in materia. L'appaltatore si intende obbligato all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni emanati e/o entranti in vigore durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 44 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all'altra parte, delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara e saranno trattati dalla stazione appaltante anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

Gli interessati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L'interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento è CITL , in persona del delegato.